



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi
Servizio Commissioni

Documento 21 - 2019

Note in materia di rapporti finanziari Stato - Regione
DOSSIER

XVII Legislatura
Ottobre 2019



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi
Servizio Commissioni

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752; 091 705 4884 - fax 091 705 4371 - mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier del Servizio Studi, elaborato con il contributo del Servizio delle Commissioni, intende fornire elementi di informazione e di valutazione in merito al delicato e complesso tema dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

Sono state predisposte delle brevi note che ricostruiscono i passaggi salienti della problematica in questione, con riferimento sia ai profili più squisitamente normativi che alle scelte economiche ed ai dati di bilancio degli ultimi anni. Una particolare attenzione è stata dedicata alla vicenda della formazione del disavanzo nel bilancio della Regione a seguito del riaccertamento straordinario conseguente alla cancellazione e reimputazione dei residui connesso all'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011 in Sicilia a far data dal 2015 ai sensi della legge regionale 3 del 2015.

Viene in ultimo esaminato il tema del coinvolgimento dell'Assemblea regionale nei processi per la conclusione degli accordi tra lo Stato e la Regione nonché delle norme di attuazione sulla materia in questione.

Il lavoro è corredato da una appendice di documentazione recante il testo degli accordi Stato – Regione in tema di finanza stipulati nella passata legislatura ed in quella in corso, il testo delle norme di attuazione in materia e altro materiale di interesse.

I N D I C E

<i>PREMESSA</i>	5
<i>ARTICOLO 36 E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE</i>	6
<i>ARTICOLO 37 E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE</i>	8
<i>ARTICOLO 38</i>	10
<i>GLI ACCORDI STATO-REGIONE</i>	16
<i>IL RUOLO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA NEL PROCEDIMENTO DI STIPULA DEGLI ACCORDI E DELLE NORME DI ATTUAZIONE</i>	25
<i>L'ANDAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL PERIODO 2015-2018</i>	27
<i>CONCLUSIONI</i>	31

APPENDICE NORMATIVA

<i>Statuto della Regione siciliana, artt. 36, 37 e 38</i>	33
<i>D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (testo storico)</i>	33
<i>D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (testo vigente)</i>	38
<i>D.Lgs. 3 novembre 2005, n. 241</i>	44
<i>L. 5-5-2009 n. 42, art. 27</i>	45
<i>L. 30-12-2018 n. 145, articolo 1, commi 880-886; comma 874</i>	47
<i>Accordo del 9 giugno 2014</i>	50
<i>Accordo del 20 giugno 2016</i>	54
<i>Accordo del 12 luglio 2017</i>	65
<i>Accordo del 19 dicembre 2018</i>	70
<i>Accordo del 15 maggio 2018</i>	75
<i>Deliberazione della Giunta del 15 maggio 2019, n. 197</i>	79
<i>Schema di norme di attuazione dello Statuto in materia di armonizzazione contabile approvato dalla Commissione paritetica il 12 giugno 2019</i>	82

PREMESSA

E' noto che il Titolo V dello Statuto dedicato al patrimonio ed alla finanza regionale nasce dall'idea dei componenti la Consulta regionale che la Regione dovesse avere una piena autonomia finanziaria e tributaria in guisa che ai fabbisogni dell'Isola potesse provvedersi con le entrate provenienti dal reddito prodotto nella Regione e con i tributi deliberati dalla medesima.

Questo modello si è rivelato inadeguato rispetto ai fatti, anche a causa della ridotta crescita economica dell'Isola, tale che i soli redditi ivi formati, se anche fossero stati integralmente riconosciuti dallo Stato (come invece non avvenne), non sarebbero comunque stati sufficienti a coprire i fabbisogni della Regione.

Il suddetto modello di finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 14 e 17 dello Statuto, previsto dallo Statuto stesso agli articoli 36 e 37, inoltre, non ha trovato attuazione, essendo stato smentito dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale che sarà di seguito brevemente descritta.

Ha trovato solo parziale attuazione anche l'articolo 38 dello Statuto istitutivo del contributo di solidarietà a favore della Regione, sia sul piano dei trasferimenti statali che a partire da un certo periodo sono diminuiti, sia sul piano dell'impiego dei fondi da parte regionale, utilizzati inizialmente sulla base di piani di investimenti e successivamente impiegati anche per altre finalità.

ARTICOLO 36 E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE

L'articolo 36 dello Statuto recita:

“1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto”.

Con le norme di attuazione in materia finanziaria del 1965 (D.P.R. 1074 del 1965) il disegno statutario basato sui tributi propri, deliberati dalla regione medesima, è stato di fatto sostituito dal sistema della devoluzione del gettito dei tributi deliberati dallo Stato riscossi nel territorio regionale; ciò in forza degli articoli 1 e 2 delle citate norme di attuazione.

L'articolo 1 delle norme di attuazione in materia finanziaria infatti stabiliva che la Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario (fra l'altro) “mediante le entrate tributarie ad essa spettanti”. Tale locuzione è stata precisata dal successivo articolo 2 a mente del quale sono da considerarsi di spettanza regionale (anche) “le entrate tributarie erariali *riscosse* nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette comunque denominate, fatta eccezione per quelle che lo Statuto e le norme di attuazione riservano allo Stato”.

La locuzione usata dalle norme di attuazione “entrate erariali *riscosse*”, com'è noto, è stata fonte di un ampio contenzioso fra lo Stato e la Regione in quanto in base a tale locuzione lo Stato non ha trasferito alla Regione le imposte *maturate* nel territorio regionale ma rimosse dagli uffici centrali, quindi altrove, e ciò nonostante il dettato dell'articolo 4 delle stesse norme di attuazione, ai sensi del quale “*nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione*”.

E' sull'interpretazione di questi articoli che si è mosso lo storico contenzioso fra lo Stato e la Regione siciliana (su cui esiste un'ampia letteratura scientifica e di cui in questa sede si può dar conto solo sinteticamente), su cui la Corte Costituzionale ha avuto una giurisprudenza oscillante nel tempo, dando inizialmente torto alla Regione e restringendo l'ambito di applicazione dell'articolo 4, con la conseguenza di una forte limitazione delle entrate trasferite alla Regione: così le sentenze n. 71 e 81 del 1973 che, non a caso, giungono subito dopo la riforma tributaria del 1971.

Per comprendere la giurisprudenza della Corte si deve tenere presente che essa si muove sul terreno del problema del mancato coordinamento dello Statuto con l'ordinamento tributario nazionale, soprattutto a seguito della nota riforma del 1971 che cambiò radicalmente l'impianto normativo statale e i presupposti di imposta. A seguito di tale riforma, al *criterio della capacità fiscale*, che fa riferimento al reddito prodotto sul territorio dai soggetti fisici e giuridici, si è sostituito il *criterio della territorialità della riscossione*, che fa riferimento al luogo in cui avviene l'operazione contabile della riscossione (v. Corte Cost. sentt. 298 e 299 del 1974).

Sul contenzioso Stato – Regione, la giurisprudenza della Corte negli anni successivi ha subito evoluzioni, anche contraddittorie, poiché nella sentenza n. 306 del 2004 muta radicalmente l'impostazione degli anni '70, dando ragione alla Sicilia e interpretando l'articolo 4 come la norma che consente di ricondurre il gettito spettante alla regione al "*criterio della capacità fiscale che si manifesta nel territorio della regione*".

In conseguenza di tale sentenza, la Regione siciliana avanzò una serie di pretese nei confronti dello Stato, relative al trasferimento del gettito sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche maturata dai dipendenti statali in Sicilia, che dell'IVA, che di altre imposte.

Nel 2010, tuttavia, con la sentenza n. 116 la Corte torna indietro riaffermando il criterio del luogo di riscossione del gettito stabilito a partire dalle citate sentenze del 1973.

L'annoso problema del criterio in base al quale stabilire quale parte del gettito dei tributi erariali spetti alla regione, se cioè applicare il criterio del *riscosso* ovvero quello del *maturato* viene risolto con l'approvazione delle nuove norme di attuazione nel 2016 con il d.lgs. 11 dicembre 2016, n. 251 che, a modifica del citato articolo 2 delle norme di attuazione previgenti, ha stabilito in dettaglio le quote di imposte erariali spettanti alla Sicilia, ricomprendendo espressamente anche le imposte riscosse altrove ma maturate sul territorio regionale: esse saranno descritte nel prosieguo nel paragrafo relativo agli accordi Stato - Regione.

La modifica delle norme di attuazione del 2016 interviene a ratificare sostanzialmente quanto stabilito negli accordi raggiunti il 9 giugno 2014 (accordo 6/2014) e il 20 giugno 2016 (accordo 6/2016).

ARTICOLO 37 E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE

L'articolo 37 dello Statuto stabilisce:

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. 2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima".

Questa disposizione non ha avuto concreta attuazione dall'approvazione della riforma tributaria del 1971. Da ultimo la Regione e lo Stato hanno raggiunto un accordo che si è concretizzato nell'approvazione della norma di attuazione dell'articolo 37 dello Statuto, da parte del Consiglio dei ministri in data 21 ottobre 2005. Il Decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 dispone che le spettanze fiscali relative al reddito prodotto dagli stabilimenti e impianti siti nella Regione, fino ad oggi percepite dallo Stato, sono ritrasferite alla Regione¹.

Tuttavia, la stessa emanazione delle norme di attuazione dello Statuto adottate con d. lgs. 241/2005 non ha portato, a tutt'oggi, alla risoluzione delle questioni connesse alla integrale applicazione dell'articolo 37 dello Statuto. Due essenzialmente le questioni applicative che andavano definite per dare attuazione alla nuova disciplina applicativa dell'articolo 37: il criterio da utilizzare per il calcolo della IRES da attribuire alla Regione sulla base delle quote di reddito afferenti agli impianti localizzati nel territorio; e le funzioni da trasferire alla Regione in relazione al principio di simmetria contemplato dal d.lgs. 241/2005. In ordine ai criteri per il calcolo della quota di IRES da attribuire alla Regione, si è addivenuti ad un criterio condiviso, individuandolo in quello contenuto nell'articolo 3 c. 1 della legge 289/2002 relativo alla regionalizzazione della base imponibile IRAP.

Invece, presenta maggiori problemi interpretativi la questione relativa alla individuazione delle funzioni da trasferire alla Regione simmetricamente rispetto alle nuove risorse. Sul punto la Corte Costituzionale con la sentenza n.145/2008, è intervenuta fornendo una interpretazione del criterio della simmetria che *riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione, delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di «quote di*

¹ Nell'ambito del medesimo accordo si sono quantificate le spettanze dovute alla regione - e incassate dallo Stato - in relazione alle imposte sulle assicurazioni Rc auto relative agli anni 2002-2004. La spettanza alla regione Sicilia delle suddette imposte è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 306 del 2004, intervenuta di nuovo nell'annosa questione delle imposte relative ad attività svolte nella regione da aziende o soggetti con sede al di fuori del territorio regionale.

Si ricorda che il contenzioso finanziario fra lo Stato e la Regione Sicilia concerne, per una parte, i crediti che la regione vanta per somme non corrisposte relativamente al gettito dei tributi erariali che le spettano. Il Protocollo d'intesa siglato il 10 maggio 2003 tra la Regione Sicilia e lo Stato ha definito la reciproca situazione debitoria e creditoria a tutto il 31 dicembre 2001. L'Intesa è stata recepita dall' articolo 51, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 269/2003 (convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003). La somma concordata è stata di 672 milioni di euro, che lo Stato corrisponde alla regione mediante un limite di impegno quindicennale di importo pari a 65 milioni di euro a decorrere dal 2004.

competenza fiscale dello Stato» e non, come sostiene la Regione, l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle di riscossione.

Secondo la Corte, infatti, l'articolo 1 del d.lgs. n. 241 del 2005, nel dare attuazione all'articolo 37 dello statuto, si limita a disporre che, con riferimento all'imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, «sono trasferite alla Regione» – «simmetricamente» al trasferimento del gettito di tale imposta – anche le «competenze previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato», e, cioè esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta.” Una interpretazione che risolve dunque il problema della interpretazione della disposizione, riconducendo, in maniera univoca la nozione della simmetria rispetto al conferimento delle risorse, alle sole funzioni connesse alla riscossione di quei tributi conferiti.

ARTICOLO 38

L'articolo 38 dello Statuto stabilisce:

- 1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.*
- 2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.*
- 3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.*

Le questioni che negli anni sono emerse con riferimento all'attuazione dell'articolo 38 sono state numerose. Per quanto attiene ai rapporti tra Stato e Regione, si è trattato principalmente delle seguenti:

- quantum* e periodicità della somma ossia del contributo di solidarietà nazionale e relativa discrezionalità del legislatore statale;
- possibilità che la legge statale, nell'erogare il contributo, ponga alla Regione dei vincoli di destinazione;
- rapporto tra articolo 38 e all'articolo 119 della Costituzione che prevede altri strumenti di perequazione.

Circa l'utilizzo del contributo di solidarietà nazionale effettuato dalla Regione siciliana, rilevano soprattutto i seguenti temi:

- procedimento normativo con il quale la Regione ha determinato le modalità di utilizzo del contributo e relativo ruolo di Assemblea e Governo regionale;
- destinazione ed impiego in concreto del contributo.

1. Rapporto Stato- Regione nell'attuazione dell'articolo 38 dello statuto

Con riferimento all'entità della somma, l'articolo 38 stabilisce che il contributo <<tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi da lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale>> (comma 2) e che si procederà ad una revisione quinquennale dell'assegnazione <<con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo>> (comma 3).

Lo Stato ha proceduto dapprima individuando in maniera fissa l'ammontare del contributo di solidarietà nazionale.

La prima legge statale che assegna il contributo è la legge 2 agosto 1952, n.1091, che quantifica l'ammontare per il quinquennio 1947-1952 in complessivi 55 miliardi di lire. Seguono, per il periodo che va fino al giugno del 1960, due altre leggi che dispongono l'assegnazione del fondo di solidarietà nazionale nelle quali la determinazione del contributo è operata senza la indicazione di specifici criteri per la sua quantificazione.

A partire dal 1962 è introdotto il parametro del gettito della imposta di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio, fissando l'ammontare annuo del contributo nella misura dell'80% di tale gettito. Detta percentuale ha poi oscillato negli anni successivi tra l'80% e il 90%.

Con la legge 18 gennaio **1993**, n. 68 che dispone il contributo per gli anni 1989 e 1990, **si torna a quantificare in cifra fissa la somma** (1.400 miliardi di lire per il 1989 e 210 miliardi per il 1990) abbandonandosi, per altro, il riferimento quinquennale nella commisurazione dello stesso.

A tale legge non ne seguiranno altre sino al 2000. La ripresa delle assegnazioni avverrà con la legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevedendosi che, **a saldo di quanto dovuto dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale dal 1991 al 2000, fossero corrisposti alla Regione due limiti di impegno quindicennali dell'importo, uno di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e uno di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.**

Dopo la chiusura del pregresso relativo agli anni '90, le assegnazioni disposte per gli anni a partire dal 2001 fino al 2008, sono quelle riportate nella Tabella 1 riportata in coda al presente dossier.

Per quanto riguarda i trasferimenti registrati dal bilancio regionale sull'apposito capitolo di entrata 4753 "Fondo di solidarietà di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana", successivamente al 2008 si sono accertate entrate i cui importi variano dagli 80 milioni del 2009, ai 20 milioni per gli anni 2010, 2012, ai 17 milioni per il 2013, 10 milioni per il 2014, nulla per il 2015, ulteriori 20 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Infine, alla data del 23 ottobre 2019, non ci sono entrate accertate per il 2019 (Fonte SIC Regione Siciliana).

Si tratta di normative che, rispetto alle precedenti, recano importanti **novità**.

Si torna a quantificare il contributo in misura fissa e sono presenti **clausole inerenti alle finalità e alle modalità di utilizzo delle assegnazioni**. La prima di queste clausole prevede che la erogazione dei contributi sia subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti da parte della Regione siciliana finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. finanziaria 2007) indica alcune priorità alle quali il piano regionale stesso deve essere finalizzato: il risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi e gli investimenti infrastrutturali; ed invero la relazione

che accompagna il piano di utilizzo delle assegnazioni operate ai sensi della citata legge 296/2006 esplicita che “Per la costruzione del piano economico degli investimenti si sono tenute in debito conto le finalità di merito imposte dalla legge” nazionale.

2. Gli interventi della Corte Costituzionale sugli aspetti relativi alla discrezionalità del legislatore statale

La giurisprudenza costituzionale nel configurare ambiti e caratteristiche del contributo dovuto dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale ha affermato i seguenti principi (si vedano in proposito, *ex plurimis* le sentenze n. 87/1987 e n. 369/1994):

- il contributo di solidarietà nazionale costituisce l’adempimento di un obbligo costituzionale che tuttavia non attribuisce garanzie costituzionali in ordine all’ammontare ed alle modalità di erogazione;

- i criteri di riferimento della sua quantificazione e i successivi aggiornamenti sono rimessi all’apprezzamento dello Stato;

- è escluso qualsiasi obbligo di intesa tra Stato e Regione nella determinazione del contributo;

- non sono opponibili da parte della Regione considerazioni connesse con il pregiudizio agli equilibri del bilancio regionale che possano discendere da riduzioni nell’ammontare del contributo.

3. Articolo 119 della Costituzione e legge sul federalismo fiscale

L’articolo 119 della Costituzione (così come novellato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) prevede al comma 3 che:

<<I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria>>.

<<La legge dello Stato istituisce un **fondo perequativo**, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante>>.

Al comma 5 recita come segue:

<<Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni>>.

L’articolo 119 della Costituzione **opera una netta distinzione tra finanziamento delle funzioni e risorse aggiuntive** prevedendo conseguentemente due diverse forme di perequazione, rispettivamente al terzo comma e al quinto comma.

Dal punto di vista della Sicilia, **l’articolo 119 della Costituzione e l’articolo 38 sono complementari:**

A) L'articolo 38 dello Statuto configura un intervento finanziario annuale costituzionalmente garantito in favore della Regione Siciliana (sia pure con quella discrezionalità sulla quantificazione, in capo al legislatore statale di cui si è detto).

B) L'articolo 119 non prevede un intervento costante e strutturale ma si fonda su una gamma molto più ampia di presupposti che, assieme all'obiettivo della promozione dello sviluppo e della rimozione degli squilibri economici e sociali, pone il tema fondamentale della garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Al fine di dare attuazione al novellato articolo 119, è stata adottata la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione del federalismo fiscale. Con riferimento alla regioni a Statuto speciale, l'**articolo 27** delle legge delega prevede che *“Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.”*

4. L'impiego del contributo di solidarietà nazionale effettuato dalla Regione siciliana

La prima legge regionale che disciplina l'utilizzo del contributo di solidarietà nazionale è la legge regionale 16 gennaio 1951, n.5, che disponeva che la gestione del fondo di solidarietà nazionale fosse mantenuta separata da quella relativa al bilancio ordinario: condizione che permarrà fino alla riforma della contabilità regionale del 1977.

Il modello di intervento prevede che mentre la legge individua le finalità ed opera la corrispondente ripartizione delle risorse, si rinvia alla Giunta di governo per la definizione dei programmi di dettaglio delle opere che sono approvati su proposta degli assessori competenti.

A questa prima programmazione relativa al periodo 1947/52, seguono le ulteriori normative che dispongono l'impiego dei fondi dal 1953 fino al 1971.

Sotto il profilo della procedura di adozione del programma delle opere, a modifica del modello adottato con la l. r. 5/1951, si prevede che la proposta delle opere da eseguire sia ora attribuita alla competenza del Presidente della Regione mentre all'approvazione del piano delle opere provvede sempre la Giunta di governo.

Per la realizzazione degli interventi, è prevista la formulazione di direttive dell'assessore dello sviluppo economico contenenti le norme per coordinare gli interventi finanziati con i fondi della solidarietà nazionale con gli altri interventi pubblici; le direttive sono sottoposte alla approvazione

della giunta di Governo; entro due mesi dalla loro approvazione, la Giunta di Governo approva anche i programmi di dettaglio delle opere predisposti da ciascun assessore per il proprio ambito di competenza.

Dopo la prima metà degli anni Settanta e fino alla sospensione del contributo di solidarietà nazionale con la legge di attribuzione delle somme per il 1990, la normativa regionale sarà strutturata in maniera diversa: **non più leggi che programmano la destinazione della intera dotazione del fondo** per il periodo di riferimento delle relative assegnazioni statali, **ma leggi che di volta in volta disporranno l'impiego di quote più o meno consistenti delle disponibilità del fondo** di solidarietà nazionale, talvolta anche per un solo esercizio finanziario, in altri casi le disponibilità del fondo sono utilizzate a copertura di singole disposizioni di spesa, inserite in leggi diverse che non riguardano in maniera specifica il piano di impiego del fondo di solidarietà.

Diventa così più complessa la possibilità di ricostruire un quadro di riferimento unitario degli interventi di ricondurre gli stessi alla nozione unitaria del piano economico.

Per quanto riguarda le **finalità**, a partire **dalla metà degli anni Settanta**, sarà sempre più rilevante il peso dei **trasferimenti diretti di risorse agli enti locali per opere di loro competenza**. Indirizzo che nel corso degli anni Ottanta assumerà connotazioni ancora più vistose con la scelta di porre a carico dei fondi ex articolo 38 dello statuto le assegnazioni per le spese per investimenti relative alle funzioni amministrative trasferite ai comuni ed alle province.

Si tratta di un mutamento di prospettiva importante; il trasferimento di risorse, per importi così rilevanti, agli enti locali che ne dispongono l'utilizzo nell'ambito delle loro finalizzazioni di bilancio (sia pure con il vincolo contabile della spesa da destinare ad investimenti) non consente più di ricostruire neppure formalmente l'idea del piano economico unitario di impiego del fondo di solidarietà nazionale.

Con le leggi regionali 3 dicembre 2003, n. 20 e 5 novembre 2004, n. 15 sono direttamente destinati fondi per un ammontare complessivo di circa 665 milioni di euro.

Con la legge regionale n. 20/2003 si innova anche per quel che riguarda le competenze di Governo ed Assemblea nella predisposizione dei piani di impiego dei fondi, introducendo la previsione per cui la programmazione degli interventi ed il riparto dei fondi sono adottati dalla Giunta di governo e trasmessi alla Assemblea (alla Commissione Bilancio in particolare) solo per il parere.

Un primo Piano economico degli investimenti dei fondi ex articolo 38 è adottato dalla Giunta regionale nel 2004 e destina risorse per 200 miliardi di euro per il 2004 ed altrettanti per il 2005 (la somma complessiva di 400 miliardi corrisponde alla attualizzazione delle assegnazioni operate con la legge 289/2002 relative al periodo 2001-2005). A questo piano, seguono fino al 2008 (l'ultimo Piano economico è stato adottato dalla Giunta di governo nel settembre 2008) una serie

di atti di programmazione che riguardano sia le nuove assegnazioni che l'utilizzo delle economie sulla gestione del fondo oltre che una serie di rimodulazione delle finalità delle une e delle altre. Per quanto concerne che riguarda l'impiego delle risorse, è ammessa ogni tipologia di intervento classificato in bilancio come spesa in conto capitale, i cui destinatari non sono solo enti pubblici, e non necessariamente collegato a finalità produttive. Le risorse sono spalmate per un numero rilevante di finalità: in alcuni casi si tratta di nuovi interventi, in altri casi del finanziamento di specifiche finalità e capitoli di bilancio.

Sulle scelte del legislatore regionale relative all'utilizzo del contributo di solidarietà nazionale non vi sono pronunce della Corte costituzionale. Si registra un intervento del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, che nel 1979 impugna una norma approvata dall'ARS che pone a carico del fondo di solidarietà nazionale interventi di riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata, di qualsiasi natura, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, non ritenendo che questi fossero riconducibili alle finalità previste dall'articolo 38 dello Statuto. Nell'argomentare l'impugnativa, il Commissario dello Stato afferma che sull'articolo 38 si è venuta a determinare una prassi che ha ricompreso negli interventi consentiti dalla norma statutaria anche quelli di carattere produttivo, caratteristica che tuttavia non veniva riconosciuta nel caso in questione. L'impugnativa sottolinea la opportunità di un chiarimento da parte del supremo organo costituzionale, il quale tuttavia non ci sarà poiché la Corte costituzionale dichiarerà cessata la materia del contendere a seguito dell'abrogazione, con una successiva legge, della norma impugnata.

1. Il ruolo della Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto e i tavoli di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.

Il ruolo delle norme d'attuazione è stato riaffermato anche in seguito all'emanazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), che all'articolo 27, comma 1, ha previsto che le Regioni speciali *“nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m)”*.

L'articolo 27, comma 7, della citata legge sul federalismo fiscale (l. 42/2009) fu impugnato dalla regione siciliana per supposta lesione dell'articolo 43 dello Statuto (Commissione paritetica per le norme di attuazione), **nella parte in cui prevedeva** *nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, per individuare “linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà”*.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 201 del 2010, pur dichiarando infondata la questione, ha nel contempo confermato il ruolo imprescindibile della commissione paritetica per la definizione dei rapporti finanziari Stato – Regione in attuazione dello Statuto regionale.

In quella sentenza la Corte costituzionale precisò infatti che **il tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna Regione a statuto speciale o provincia autonoma e la commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto risultano del tutto diversi quanto alla composizione, agli ambiti operativi e alle funzioni non avendo il tavolo funzioni di partecipazione al procedimento di produzione normativa (produzione normativa riservata in Sicilia alla Commissione paritetica) ma soltanto compiti e funzioni politico-amministrativi non vincolanti per il legislatore**, di carattere esclusivamente informativo, consultivo e di studio. Non costituiva quindi una “duplicazione” della Commissione paritetica e pertanto la norma impugnata non avrebbe potuto avere alcuna attitudine lesiva.

2. Gli accordi Stato – Regione in materia di finanza pubblica.

Nella sentenza n. 19 del 2015 la Corte costituzionale, relativamente al contributo annuale alla finanza pubblica dovuto da parte delle regioni, anche speciali, ha affermato **che i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali devono essere improntati al metodo dell'accordo ove il principio dell'accordo “non implica un vincolo di risultato, bensì di metodo” e va declinato nella forma della leale collaborazione.**

Che le regioni, sia speciali che ordinarie, siano chiamate a dare un contributo agli obiettivi di finanza pubblica complessiva, secondo il principio di solidarietà, è un fatto assodato da tempo e consacrato anche dalla giurisprudenza costituzionale, cristallizzato poi, come detto, normativamente nell'articolo 27 della citata legge delega sul federalismo n. 42 del 2009 ove, appunto, si è statuito che le regioni debbano concorrere a tali obiettivi “secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti” che devono tenere conto “della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi” (articolo 27 commi 1 e 2).

In tale sentenza, la Corte ha quindi individuato i principi e i limiti entro cui lo Stato può determinare unilateralmente o meno tale contributo e in che misura, “salvando” le norme statali impugnate dalle regioni speciali con una lettura costituzionalmente orientata delle stesse (si trattava della legge di bilancio per il 2011, l. n. 183 del 2011) e affermando da un lato la facoltà dello Stato di determinare il contributo e dall'altro la necessità di utilizzare il metodo dell'accordo.

Secondo quanto statuito nella citata sentenza “il complessivo concorso delle Regioni a statuto speciale, così come quello delle Regioni a statuto ordinario, rientra nella manovra finanziaria che lo Stato italiano, in quanto membro dell'Unione europea, è tenuto ad adottare per dimostrare il rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in ambito dell'Unione europea (...) Conseguentemente, la determinazione unilaterale preventiva appare funzionale alla manovra e, in quanto tale, conforme a Costituzione nei termini appresso specificati relativamente al carattere delle trattative finalizzate all'accordo”.

Gli accordi sono stipulati da organi dell'esecutivo rispettivamente dello Stato e della Regione.

Quanto alle finalità ed alla natura dell'accordo la Corte costituzionale ha affermato (sent. 19/2015, cit.) che “il metodo dell'accordo dovrebbe essere concepito come uno strumento di bilanciamento tra l'autonomia finanziaria degli enti territoriali e l'esigenza di raggiungimento

degli obiettivi di finanza pubblica – alcuni dei quali, peraltro, derivanti da impegni assunti in sede sovranazionale – del cui adempimento anche le Regioni speciali devono farsi carico alla luce dei principi di solidarietà politica, economica e sociale di cui all’articolo 2 Cost., di unitarietà della Repubblica di cui all’articolo 5 Cost., nonché di responsabilità internazionale dello Stato”.

In buona sostanza, negli accordi, lo Stato e la Regione determinano nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie, con un momento di ricognizione e di eventuale ridefinizione delle suddette relazioni finanziarie.

Occorre precisare che gli statuti delle altre regioni a statuto speciale, pur con diverse formulazioni, contengono disposizioni specifiche, secondo le quali le modifiche statutarie in tema di rapporti finanziari possono essere apportate con legge ordinaria dello Stato attraverso **accordi** con la Regione.

Nell’ordinamento della Regione siciliana, invece, la materia non è stata decostituzionalizzata e pertanto essa è tuttora affidata, sul piano delle fonti, alle norme di attuazione approvate dalla Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto.

Per questo motivo **molte delle disposizioni contenute negli accordi sono state trasfuse nelle norme di attuazione onde evitare violazioni dell’assetto istituzionale** e statutario che affida la materia dei rapporti finanziari tra Stato e Regione di cui agli artt. 36, 37 e 38 al procedimento previsto dall’articolo 43 dello Statuto con il coinvolgimento dello speciale organo in cui Stato e Regione sono entrambi presenti in posizione di parità.

Tuttavia è appena il caso di rilevare come la predeterminazione di alcuni contenuti delle norme di attuazione effettuata negli accordi, che rinviava esplicitamente al successivo passaggio in commissione paritetica finisca con lo sminuire lo stesso ruolo della commissione medesima, chiamata di fatto ad avallare scelte compiute a monte dagli esecutivi nazionale e regionale. Ciò con una conseguente alterazione anche del corretto rapporto fra le fonti e fra gli organi interessati alla definizione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione.

Di seguito si riporta una breve sintesi dei contenuti degli accordi stipulati nella XVI e nella XVI legislatura tra il Governo regionale e il Ministero dell’economia e delle finanze, rinviando per il dettaglio degli stessi all’appendice di documentazione al presente dossier.

3. Il contenuto degli accordi Stato – Regione siciliana.

A) XVI Legislatura

1) Accordo del 9 giugno 2014

Nell'accordo del **9 giugno 2014** si stabilivano gli obiettivi della Regione per il rispetto del patto di stabilità per gli anni dal 2014 al 2017 e veniva definito il contenzioso in materia di riserva all'erario tra lo Stato e la Regione, riducendo corrispondentemente il contributo regionale alla finanza pubblica, per gli importi indicati nell'accordo, per il medesimo anni.

La Regione, dal canto suo, si impegnava a ritirare tutti i ricorsi contro lo Stato promossi in materia prima dell'accordo e a rinunciare per gli anni 2014-2017 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento.

Si impegnava altresì a recepire le norme nazionali in materia di ordinamento contabile e armonizzazione bilanci in modo da renderle vigenti entro il 1 gennaio 2015.

2) Accordo del 20 giugno 2016

Rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all'IRPEF e cristallizzazione del criterio del calcolo del maturato anziché del riscosso.

Il **20 giugno 2016** fu sottoscritto un nuovo accordo tra lo Stato e la Regione siciliana, trasfuso poi nella modifica delle norme di attuazione del 1965, ponendo fine all'annoso contenzioso fra lo Stato e la Regione, sopra descritto, sul tema del criterio della compartecipazione all'IRPEF, se cioè essa dovesse essere ripartita sulla base del maturato ovvero del riscosso: **è stato adottato il criterio del maturato**, facendo quindi prevalere il principio della capacità fiscale su quello della territorialità ai fini della determinazione del gettito erariale di spettanza regionale.

E' stato inoltre introdotto il sistema dei decimi per il calcolo della compartecipazione regionale, (a differenza del sistema precedente che attribuiva i dieci decimi dell'imposta spettante se pur con riferimento al cosiddetto "riscosso") sicché **la quota della compartecipazione è stata fissata in 5,61 decimi per il 2016, 6,74 decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018.**

L'accordo del 20 giugno 2016 è stato prima recepito dal decreto legge 24 giugno 2016, n.113 (articolo 11) e poi trasfuso nella modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale **in particolare dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 1074/1965**, emanata con il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251.

Contestualmente, la legge di bilancio per il 2017 (l. 232/2016, articolo 1, commi 509-516) ha recepito i principali punti finanziari dell'accordo sancendo, a decorrere dal 2018, l'applicazione anche alla Regione siciliana, della normativa sul **pareggio di bilancio**.

La Regione si impegnava, dal canto suo, ad adottare misure per la riduzione strutturale della spesa corrente e per la riqualificazione della spesa.

Per quanto concerne le misure per la riduzione della spesa corrente regionale, le disposizioni sugli impegni regionali assunti con l'accordo del 2016, recepiti dalla legge di bilancio 2017, **sono state abrogate dalla legge di bilancio 2019 a seguito del nuovo accordo del 19 dicembre 2018** e delle nuove norme sulla riqualificazione della spesa regionale.

Con l'accordo del 20 giugno 2016, la Regione si era impegnata ad attuare riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020 (fatte salve alcune voci fra quali la sanità) al fine di favorire la riqualificazione della spesa incrementando quella per gli investimenti.

La riduzione della spesa doveva essere conseguita anche attraverso una serie di provvedimenti legislativi e/o amministrativi fra cui:

- la riduzione dei costi del pubblico impiego regionale;
- il recepimento innanzitutto dei principi della riforma "Madia", l. 124 del 2015, nei suoi vari aspetti:
 - o sulle società partecipate;
 - o sulla riorganizzazione della struttura amministrativa regionale (es. razionalizzazione degli uffici, dei centri di costo, recepimento dei principi sulla dirigenza pubblica);
 - o sulla semplificazione del procedimento amministrativo;
- il recepimento di altre riforme nazionali quali:
 - o il pieno recepimento della legge 56/2014 in tema di province, città metropolitane, incentivazione alle unioni di comuni, anche con riferimento alla riduzione dei costi della politica;
 - o i principi dello schema di decreto del Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

L'efficacia dell'accordo del 2016 fu subordinata alla condizione dell'avvenuto ritiro di tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti in materia di finanza pubblica promossi dalla Regione siciliana prima del 31 dicembre 2015 ed a rinunciare quindi agli effetti positivi delle sentenze che fossero derivati da eventuali pronunce di accoglimento.

Gli effetti dell'accordo, inclusi quelli delle rinunce sono riportati nelle Tabelle 2 e 3 in coda al testo dell'accordo medesimo nell'appendice normativa del presente dossier. Le tabelle furono predisposte nel 2016 dall'Assessorato bilancio e prodotte all'Assemblea regionale siciliana sia in Commissione bilancio, nella seduta del 26 luglio 2016, che in Aula nella seduta n. 342 del 22 giugno 2016 in occasione dell'apposito dibattito, che poi si protrasse anche nelle sedute n. 343 e 344 del 28 e del 29 giugno 2016.

3) Accordo del 12 luglio 2017

Rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all'IVA.

Con il successivo **accordo del 12 luglio 2017** è stata **rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IVA**, è stato stabilito il contributo della Regione ai liberi consorzi di comuni e istituito un tavolo tecnico per la definizione del contenzioso finanziario pendente tra Stato e Regione al 31 dicembre 2016.

La regione si è impegnata inoltre a dare seguito al calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali siciliani, tema già presente nell'accordo del 20 giugno 2016 e recepito dalla legge di bilancio 2017 (comma 513).

Anche tale accordo sulla compartecipazione regionale all'IVA è stato successivamente trasfuso nella modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale, adottata con il decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16 che interviene sull'articolo 2 del D.P.R. 1074/1965, introducendo **la lettera a-bis** al comma 1 del suddetto articolo.

Il modificato articolo 2 stabilisce che **alla Regione siciliana sono attribuiti, a decorrere dal 2017, i 3,64 decimi del gettito dell'IVA** afferente al territorio regionale e che le spettanze regionali, come per la compartecipazione all'IRPEF, sono calcolate sulla base del maturato (in luogo del riscosso).

Per quanto concerne **i liberi consorzi di comuni la Regione si impegnava a destinare a tali enti un contributo di 70 milioni a partire dal 2017** (aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016), che veniva escluso dal computo della riduzione della spesa corrente.

La norma della legge di bilancio 2018 (comma 829) che recepiva l'esclusione di tale contributo dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, è stata abrogata dalla legge di bilancio 2019 (comma 885) a seguito del nuovo accordo del 19 dicembre 2018 e delle nuove norme sulla riqualificazione della spesa regionale.

Gli effetti finanziari prodotti dai tre accordi esaminati sono riportati nella tabella seguente:

	ANNO 2014		var %	ANNO 2015		var %	ANNO 2016		var %	ANNO 2017		var %	ANNO 2018	
tributo	previsioni	consuntivo		previsioni	consuntivo		previsioni	consuntivo		previsioni	consuntivo		previsioni	consuntivo *
ex IRPEF	4.724.143	3.680.987	-22	4.850.450	4.353.726	-10	4.100.000	4.464.631	9	5.361.000	5.209.010	-3	5.802.550	5.740.220
IVA	1.986.524	1.727.578	-13	2.631.243	2.267.973	-14	2.250.000	2.550.603	13	2.380.000	2.025.552	-15	2.114.000	1.980.651
Tot tributo	6.710.667	5.408.565		7.481.693	6.621.699		6.350.000	7.015.234		7.741.000	7.234.562		7.916.550	7.720.871
Tot annuo	12.119.232			14.103.392			13.365.234			14.975.562			15.637.421	
	variaz. % 2015/2014			variaz. % 2016/2015			variaz. % 2017/2016			variaz. % 2018/2017				
	16,37			- 5,23			12,05			4,42				

* dati al 23 ottobre 2019

XVII LEGISLATURA

1) Accordo 19 dicembre 2018

L'accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il **19 dicembre 2018** stabilisce la misura del contributo della regione alla finanza pubblica per il 2018 e **concorda una riduzione di tale contributo a partire dall'anno 2019**: il contributo quindi da 1.304,945 milioni di euro previsti per il 2018 passa a 1001 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (con tali determinazioni si conviene che si dia attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 77/2015, 154/2017 e 103/2018):

L'accordo inoltre disciplina nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione (solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo) ed **attribuisce alla regione un contributo di 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole**. Il contributo **dovrà essere erogato in quote** di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Con l'accordo la Regione si è impegnata altresì a ritirare i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi in materia di finanza pubblica e a rinunciare agli effetti finanziari positivi derivanti da eventuali pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti anche proposti da altre regioni (punto 4).

In ragione dell'accordo sono state abrogate inoltre le norme della legge di bilancio statale 2017 e 2018 riguardanti gli impegni che la regione aveva assunto per la riduzione della spesa corrente e la riqualificazione della spesa poiché sostituite dalle nuove previsioni che stabiliscono:

- al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, che il Governo nazionale, nella legge di bilancio per il 2019, preveda **la possibilità di ripianare in trenta esercizi l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, nel 2017, di specifiche categorie di operazioni contabili** (trasfuso nel comma 874 della legge di bilancio 2019);
- al fine della riqualificazione della spesa regionale, **si autorizza la Regione ad applicare le norme nazionali che consentono di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi a condizione che nel 2018 si registri un incremento degli impegni delle spese per investimento** in misura **non inferiore al 2 per cento** rispetto al corrispondente valore del 2017. La possibilità di ripianare il disavanzo è estesa anche al disavanzo di cui al 31 dicembre 2015 (trasfuso nel comma 886 della legge di bilancio 2019).

L'accordo è stato recepito con la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) all'articolo 1, commi 874 e 880-886.

2) Accordo 15 maggio 2019

Il **15 maggio 2019** è stato sottoscritto un **accordo integrativo** del precedente in relazione al **sostegno agli enti di area vasta** della regione: liberi consorzi e città metropolitane.

I contenuti dell'accordo sono stati recepiti dall'articolo 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019 che ha modificato la predetta legge di bilancio per il 2019.

L'accordo, fra i principali contenuti:

- autorizza la Regione a utilizzare per **il contributo alla finanza pubblica** una somma pari a **140 milioni di euro** nell'ambito della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - riducendo di pari importo il contributo stesso;

- attribuisce alla Regione siciliana un importo pari a **10 milioni di euro per l'anno 2019** a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica;

- **incrementa per il 2019 il contributo che la regione Siciliana è tenuta a riconoscere** in favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane, di un importo pari a **100 milioni di euro**, oltre i 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il Governo e la Regione siciliana del 12 luglio 2017.

- **prevede che le norme di attuazione in materia di finanza regionale e locale trasferiscano dal 2020 alla Regione siciliana la competenza in materia di finanza locale.**

Si ricorda, in ultimo, che con la Delibera di Giunta n. 197 del 15 maggio 2019 il Governo ha approvato uno schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria che rivede l'impianto finora descritto. Tale schema dovrà essere esaminato dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto ed è riportato nell'appendice normativa.

Infine, per completezza, si fa presente che in data 12 giugno 2019 è stato approvato dalla Commissione paritetica lo schema di norme di attuazione dello Statuto in materia di armonizzazione contabile, allegato nell'appendice normativa al presente dossier, schema trasmesso agli Uffici della Commissione 'Bilancio' dall'Assessorato regionale dell'economia. Nello schema è prevista, all'articolo 8, la possibilità di ripianare non oltre il limite massimo di dieci esercizi il maggior disavanzo relativo al riaccertamento straordinario dei residui.

L'efficacia della norma è subordinata, ai sensi del comma 2, "al parere favorevole della Corte dei Conti, sezione riunita centrale, in sede consultiva".

IL RUOLO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA NEL PROCEDIMENTO DI STIPULA DEGLI ACCORDI E DELLE NORME DI ATTUAZIONE

Come si evince dai paragrafi precedenti, l'attuale assetto normativo relativo alla definizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione, così come quello relativo alla modifica delle norme di attuazione, imputano in capo ai Governi nazionale e regionale o agli organi emanazione degli stessi (quale la Commissione paritetica) la competenza a stipulare i relativi atti (accordi e norme di attuazione).

Con riferimento agli atti presi in esame dal presente dossier l'Assemblea regionale siciliana è stata coinvolta non in tutti casi e comunque sempre dopo la conclusione degli accordi nel seguente modo:

Accordo 20 giugno del 2016

Trasmesso all'Assemblea regionale con mail dell'Assessorato regionale per l'economia in data 22 giugno 2016 illustrato nelle sedute d'Aula del 22, 28 e 29 giugno 2016 e nella seduta della Commissione bilancio del 26 luglio 2016.

Accordo 19 dicembre 2018

Trasmesso all'Assemblea regionale siciliana con nota prot. n. 7145 del 21 dicembre 2018 dell'Assessore regionale per l'economia, pervenuta alla Commissione bilancio il 28 dicembre 2018.

Esaminato nella seduta d'Aula n. 111 del 16 aprile 2019 e nella seduta n. 123 del 18 giugno 2019 (ordine del giorno della seduta recava, al III punto "Comunicazioni del Presidente della Regione e dibattito sui rapporti finanziari Stato-Regione siciliana").

Accordo 15 maggio 2019

Trasmesso alla Commissione bilancio con nota prot. n. 3023 del 16/05/2019 inviata per email in pari data dalla segreteria dell'Assessore regionale per l'economia (si veda in proposito la seduta d'Aula n. 123 del 18 giugno 2019 relativa al seguito delle comunicazioni del Presidente della Regione e dibattito sui rapporti finanziari Stato-Regione siciliana).

La mancanza di una previsione formale del coinvolgimento dell'Assemblea regionale tuttavia non significa che la stessa non debba e non possa essere opportunamente informata e coinvolta, per esempio con atti di indirizzo o con altre modalità, in tali processi, al pari di quanto oggi previsto per i fondamentali atti di programmazione economico-finanziaria, sia attinenti all'impiego di risorse regionali che comunitarie.

La normativa vigente infatti prevede per esempio che sul DEFR l'Assemblea regionale siciliana si esprima sia nelle competenti commissioni che in Aula, con un atto di indirizzo.

Alla luce dell'evoluzione normativa e dell'importanza della materia, oggi la mancanza di una norma che disciplini in tal senso i rapporti Governo – Assemblea appare una lacuna da colmare.

Relativamente alla procedura di approvazione delle norme di attuazione, inoltre, va segnalata l'opportunità di prevedere un termine finale per l'emanazione da parte dello Stato delle suddette norme, atteso peraltro che esse sono frutto dell'accordo raggiunto in seno ad un organo paritetico Stato- Regione e che, pertanto, una volta raggiunto il suddetto accordo, non sembrano modificabili, attendendo soltanto in tempi auspicabilmente brevi, onde essere trasfuse in decreti legislativi, l'avallo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La questione era già stata posta nel progetto di riforma dello Statuto approvato dall'Assemblea il 30 marzo 2005, “riforma Leanza”, che non ebbe seguito nel Parlamento nazionale per lo spirare della legislatura, che prevedeva di aggiungere all'articolo 43 dello Statuto il seguente comma: *“Sulle norme determinate dalla Commissione (paritetica) il Consiglio dei Ministri delibera entro centottanta giorni dalla trasmissione”*.

L'ANDAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL PERIODO 2015-2018

Premessa

L'articolo 11 della legge regionale n. 3/2015 e s.m.i. ha disposto, nelle more della definizione delle procedure di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009, l'applicazione nell'ordinamento della Regione delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Le implicazioni più rilevanti di tale recepimento hanno riguardato, fra l'altro, il rafforzamento del principio della programmazione, l'introduzione dei principi della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, nonché il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguare le risultanze contabili al principio generale della competenza finanziaria potenziata.

In particolare, nel processo di attuazione della riforma contabile, l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, adottata con la deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 2015, n. 204, ha comportato notevoli refluenze sulla gestione del bilancio 2015, con specifico riguardo alla rideterminazione del risultato di amministrazione.

La tabella che segue illustra il confronto fra i dati del disavanzo di amministrazione relativi a ciascun anno nel periodo 2015-2018.

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(dati in milioni di euro)

(1)	L.R. 21/2015 (ASSESTAMENTO 2015)	6.963	
(2)	L.R. 31/2015 (ULTERIORI VARIAZIONI DI BILANCIO 2015)	-3.135	
(3)	L.R. 24/2016 (ASSESTAMENTO 2016)	6.192	
(4)	L.R. 13/2017 (RENDICONTO 2016)	6.099	
(5)	L.R. 20/2018 (RENDICONTO 2017)	6.286	2.145 *
(6)	DELIB. G. REG. N. 213 e 281/2019 (RENDICONTO 2018)	6.973	400 **

(), (**) ulteriore disavanzo*

(1) La legge regionale n. 21/2015 (Assestamento 2015) determina, in negativo, il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 2015, n. 204, in euro 6.963.105.178,16.

Tale Disavanzo, al netto del risultato di gestione del 2014 e delle somme già iscritte per perenzione, è ripianato in 30 esercizi a quote costanti pari a euro 164.180.871,87 ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Si ricorda che il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, è l'attività diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria così detta potenziata. Deve essere effettuato in unica soluzione, con possibilità di spalmare in 30 anni il maggior disavanzo che ne consegue.

Tale riaccertamento straordinario ha avuto luogo con la deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 2015, n. 204, e ha riguardato 11.275 milioni di euro di residui attivi e 2.823 milioni di euro di residui passivi, con eliminazione di parte significativa dei medesimi, ed in particolare 10.795 milioni di euro di residui attivi e 2.261 milioni di euro di residui passivi.

(2) Si evidenzia tuttavia che con legge regionale n. 31/2015 (Ulteriori variazioni di bilancio 2015), in applicazione dei principi contabili richiamati dal d.lgs. n. 118/2011 – che prevedono la possibilità della copertura del disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento, pari ad euro 6.963.105.178,16, con l'eccedenza dei residui attivi reimputati, non necessaria alla copertura dei residui passivi reimputati, pari ad euro 3.135.722.963,95 – è stata disposta la corrispondente riduzione del disavanzo, con modifica della quota trentennale di copertura, da euro 164.180.871,87 ad euro 59.656.773,07 annui (in diminuzione di euro 104.524.098,80).

In ordine ai profili di criticità della rideterminazione del disavanzo, si richiamano le considerazioni già espresse nel documento 16 del 2015 del Servizio Studi – Ufficio del Bilancio, avuto riguardo ai seguenti aspetti: opportunità di procedere ad ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, oltre il termine previsto dalla normativa vigente e in mancanza della presentazione in Assemblea dello strumento finanziario per l'esercizio 2016; configurazione del riaccertamento straordinario dei residui quale operazione straordinaria una tantum da completarsi in unico provvedimento.

(3) La legge regionale n. 24/2016 (Assestamento 2016) determina, per effetto di accantonamenti e vincoli, in euro 6.192.510.889,72 il disavanzo complessivo.

(4) La legge regionale n. 13/2017 (Rendiconto 2016) determina, per effetto di accantonamenti e vincoli, in euro 6.099.560.466,09 il disavanzo complessivo.

Sulla congruità delle poste di accantonamenti e vincoli, individuate sulla base della normativa di contabilità, ed in particolare per quelle relative al contenzioso, ai contratti derivati e alle perdite delle società partecipate, nonché sull'effettività delle coperture del disavanzo complessivo di amministrazione, la Corte dei Conti, in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto 2016, ha

formulato rilievi ed osservazioni sulle cautele da adottare al fine di impedire effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio.

Si rappresenta altresì che la Procura generale presso la Corte dei Conti ha promosso ricorso avverso la decisione di parifica, dichiarato inammissibile dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti in speciale composizione con decisione 44/2017/EL del 13 settembre 2017, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, considerata l'intervenuta approvazione legislativa del Rendiconto.

(5) Nel 2018, anno di avvio della nuova legislatura, il Rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 2017 è approvato con la legge regionale n. 20, al termine di un percorso caratterizzato da svariate deliberazioni della Giunta regionale, ed in particolare: n. 191 del maggio 2018, n. 223 del giugno 2018, n. 362 dell'ottobre 2018 e, infine, n. 476 del novembre 2018.

Il risultato di amministrazione è determinato, in negativo, in euro 6.286.779.324,51.

Come noto, il giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2017 è stato caratterizzato da un differente approccio interpretativo sulle modalità di recupero del disavanzo di amministrazione, tra la parte regionale e la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

In particolare, in sede di parifica, la Sezione regionale ha stabilito che la quota non recuperata nel 2017 – pari a 536 milioni di euro secondo la ricostruzione di parte regionale e a 2.145 milioni di euro secondo la prospettazione dei giudici contabili – avrebbe dovuto formare oggetto di manovra correttiva di bilancio, nell'ambito della quale distinguere le quote derivanti dal riaccertamento straordinario e quelle ad esso non riconducibili, da sottoporsi a piano di rientro, ai sensi dell'articolo 42, comma 12, d.lgs. n. 118/2011.

Avverso la decisione di parifica il Governo ha proposto ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione. Nelle more di tale decisione, con legge regionale n. 21/2018 (Assestamento 2018), il disavanzo ulteriore rispetto a quello accertato in sede di Rendiconto (6.286.779.324,51), pari a complessivi euro 536.511.791,91 è stato così ripianato:

- a) euro 164.063.895,11 nell'esercizio 2018;
- b) euro 150.730.152,51 nell'esercizio 2019;
- c) euro 221.717.744,29 nell'esercizio 2020.

Con sentenza n. 1/2019/EL, le Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale in speciale composizione hanno confermato la statuizione della Sezione regionale, con un disavanzo complessivo da ripianare pari a 2.145 milioni di euro (composto, in sintesi, dalle seguenti voci: 189 milioni, quale disavanzo 2017; 1.179 milioni, quale mancato realizzo da reimputazioni relative al riaccertamento straordinario 2015; 648 milioni, quale cancellazione definitiva di residui attivi da versare e la restante parte, quale disavanzo tecnico da riaccertamento ordinario 2017).

Sulla base dell'accordo Stato-Regione del dicembre 2018, la legge di bilancio nazionale, ed in particolare il comma 874 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, ha consentito di ripianare in 30

esercizi l'eventuale disavanzo derivante da specifiche categorie di operazioni contabili, ed in particolare: dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come "accertati e riscossi" entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.

Sulla base di tale possibilità, con la I Nota di variazione al disegno di legge n. 475 del 2019 (Bilancio di previsione per il 2019 e per il triennio 2019-2021), agli esiti delle attività di riaccertamento ordinario del 2017, si è proceduto a ripianare il complessivo maggior disavanzo pari a 2.143 milioni di euro nel seguente modo:

- 1.597 milioni di euro in 30 anni (53 milioni a decorrere dal 2019);
- 546 milioni di euro nel triennio 2018-2020 (di cui 164 milioni già ripianati nell'esercizio 2018).

Da ultimo, con l'articolo 12 della legge regionale n. 13/2019 (Collegato alla legge di stabilità per il 2019) è stata, fra l'altro, prevista la possibilità di spalmare la residua quota di maggior disavanzo, pari a 546.128.822,79, anziché nel triennio 2018-2020, negli esercizi finanziari dal 2018 al 2021, attraverso una interpretazione delle previsioni di cui all'articolo 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011, oggetto tuttavia di contestazione da parte del Governo nazionale mediante apposita impugnativa. Tale maggiore disavanzo è stato così suddiviso:

- a) euro 164.063.895,11 nell'esercizio finanziario 2018;
- b) euro 127.354.975,89 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020;
- c) euro 127.354.975,90 per l'esercizio finanziario 2021.

(6) Ad oggi il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 risulta essere stato approvato, in una prima versione con deliberazione della Giunta regionale n. 213 del giugno 2019, per essere sostituito dalla deliberazione n. 281 dell'agosto 2019.

In tale ultima versione, inviata alla Sezione regionale della Corte dei Conti per il giudizio di parificazione, il prospetto dimostrativo reca un disavanzo complessivo di 7.313 milioni di euro.

La predisposizione della nuova stesura del Rendiconto trae origine dalle esigenze di maggiore specificazione delle quote vincolate extraregionali del risultato di amministrazione espresse dalla Corte dei Conti con ordinanza n. 4 del 24 giugno 2019.

Sulla base delle informazioni fornite dall'Assessorato regionale dell'economia a seguito delle complesse attività di ricognizione contabile svolte, sono emerse, a fronte di una iniziale prospettazione di circa 2.700 milioni di euro, registrazioni inappropriate per circa 400 milioni di euro, riconducibili all'Assessorato regionale della sanità, come tali comportanti un corrispondente maggior disavanzo.

CONCLUSIONI

Sulla base di tali elementi e in attesa degli esiti del giudizio di parificazione del Rendiconto 2018, il maggior disavanzo, al netto della quota di 164 milioni di euro già coperta nell'esercizio 2018, ammonterebbe a circa 780 milioni di euro, come risulta, tra l'altro, dalla relazione sul Rendiconto generale 2018 predisposta per la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana dall'Assessore regionale per l'economia il 24 settembre 2019.

Giova rammentare che le regole sul recupero del disavanzo devono essere riviste alla luce della recente sentenza n. 18 del 2019 della Corte Costituzionale, secondo la quale le rimodulazioni e le dilazioni pluriennali, che interessano numerosi esercizi, confliggono con i principi dell'equità intergenerazionale e della contabilità di mandato.

In tale contesto, si rappresenta che lo schema di norme di attuazione in materia di armonizzazione degli schemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, già approvato dalla Commissione paritetica nel giugno 2019 e in attesa di parere della Corte dei Conti Sezioni riunite centrali in sede consultiva, prevede la possibilità del ripianamento del maggior disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui reimputati in sede di riaccertamento straordinario, entro il limite massimo di dieci esercizi. Tale schema è riportato nell'appendice normativa

Si segnala, da ultimo, che sulla base dell'accordo del dicembre 2018, il comma 886 della legge n. 145/2018 ha stabilito la possibilità per la Regione di applicare le norme sul ripiano ventennale del disavanzo in caso di riqualificazione della spesa per investimenti.

Tabella 1

Contributo di solidarietà nazionale anni 1947-2009

<i>Periodo</i>	<i>Legge</i>	<i>Ammontare del contributo di solidarietà nazionale</i>	<i>Somme dovute dalla regione allo stato ai sensi dell'art. 3, dlvo 507/1948</i>
1/6/1947-30/6/1952	L. 2 agosto 1952 n. 1091	55 miliardi per l'intero periodo di riferimento	37 miliardi per l'intero periodo di riferimento
1/7/1952-30/6/1955	L. 9 agosto 1954 n. 634	45 miliardi per l'intero periodo di riferimento	22,5 miliardi per l'intero periodo di riferimento
1/7/1955-30/6/1960	L. 21 marzo 1957 n. 176	75 miliardi per l'intero periodo di riferimento	37,5 miliardi per l'intero periodo di riferimento
1/6/1960-30/6/1961	L. 27 giugno 1962 n. 886	15 miliardi per un anno	45 miliardi per l'intero periodo di riferimento (1960-1966)
1/7/1961-30/6/1966	L. 27 giugno 1962 n. 886	80% delle imposte di fabbricazione riscosse per ciascun anno in conto competenza e residui nelle tesorerie dell'Isola	
1/7/1966-31/12/1971	L. 6 marzo 1968 n. 192	80% idem	42,35 miliardi per l'intero periodo di riferimento
1/1/1972-31/12/1976	L. 1 novembre 1973 n. 735	85% idem	40 miliardi per l'intero periodo di riferimento
1/1/1977-31/12/1981	L. 27 aprile 1978 n. 182	90% idem	40 miliardi per l'intero periodo di riferimento
1/1/1982-31/12/1986	1984 agosto 13 L. n. 470	95% idem	80 miliardi per l'intero periodo di riferimento
1/1/1987-31/12/1987	L. 24 aprile 1989 n. 144	86% idem	16 miliardi per l'annualità di riferimento
1/1/1988-31/12/1988	L. 28 febbraio 1990 n. 38	nella stessa misura dell'anno precedente	16 miliardi per l'annualità di riferimento
1/1/1989-31/12/1989	L. 19 marzo 1993 n. 68	1.400 miliardi per anno	16 miliardi per l'annualità di riferimento

1/1/1989-31/12/1990	L. 19 marzo 1993 n. 68	210 miliardi per un anno	16 miliardi per l'annualità di riferimento
1991-2000	L. 23 dicembre 1999 n. 488	L'articolo 55 della legge 488/99 (finanziaria 2000) ha disposto che, a saldo di quanto dovuto dal 1991 al 2000, il contributo di solidarietà nazionale per tale periodo venisse corrisposto mediante due limiti di impegno quindicennali, dell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 il primo e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002 il secondo. In relazione alle attualizzazioni di tali assegnazioni verranno contabilizzate in bilancio 548 miliardi di lire per il 2000 e 921 miliardi per il 2001.	
2001-2005	L. 27 dicembre 2002 n. 289	La finanziaria nazionale del 2003 (art. 30 c. 6 l. 289/2002) ha quantificato in 80 milioni di euro all'anno il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005 da corrispondere mediante limiti di impegno quindicennali a fronte dei quali la Regione viene autorizzata ad effettuare operazioni finanziarie di attualizzazione.	
2006-2007	L. 23 dicembre 2005 n. 266	La finanziaria nazionale del 2006 (art. 1 c. 114 l. 266/2005) ha quantificato in 94 milioni di euro il contributo per il 2006 mentre per il 2007 viene autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui, a decorrere dallo stesso 2007	
2008	L. 2 dicembre 2005 n. 248	L'art. 5 comma 3 ter del d.l. 203/2005 ha previsto a titolo di solidarietà nazionale per il 2008 un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui, a decorrere dallo stesso 2008	
2008-2009	L. 27 dicembre 2006 n. 296	L'art. 1 comma 833 della l. 296/2006 ha quantificato in 60 milioni di euro il contributo di solidarietà nazionale per il 2009, disponendo una ulteriore assegnazione di 60 milioni di euro, ad integrazione della precedente assegnazione, per il 2008	

Statuto della Regione Siciliana, artt. 36, 37 e 38

ARTICOLO 36

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

ARTICOLO 37

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

ARTICOLO 38

1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.
2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.
3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Testo storico)

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

(in Gazz. Uff., 18 settembre, n. 235).

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Articolo 1

La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:

- a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza;
- b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.

Articolo 2

Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali

riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:

- a) dalle imposte di produzione;
- b) dal monopolio dei tabacchi;
- c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

Articolo 4

Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

Articolo 5

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purché impiegati nell'ambito del territorio regionale.

Il gettito dei proventi doganali, di cui all'annessa tabella D), è di spettanza della Regione.

Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.

Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello statuto, è consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.

Articolo 6

Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.

Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.

Articolo 7

In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza

mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze.

Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio. La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Articolo 8

Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quanto non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.

Articolo 9

La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.

Articolo 10

Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.

Articolo 11

Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana.

Allegato 1

Tabella A)

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art.

secondo comma dello Statuto della Regione siciliana.

Imposte di produzione:

- 1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;
- 2) Imposte di fabbricazione sulla birra;
- 3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;
- 4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;
- 5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;
- 6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;
- 7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;
- 8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;
- 9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- 10) Imposte di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione;
- 11) Imposta erariale sul gas metano;
- 12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;
- 13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;
- 14) Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;
- 15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;
- 16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;
- 17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.

Allegato 2

Tabella B)

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art.
secondo comma dello Statuto della Regione siciliana.

Proventi del monopolio dei tabacchi:

- 1) Imposta sul consumo dei tabacchi;
- 2) Imposta sul consumo delle cartine e dei tubetti per sigarette;
- 3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;
- 4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;
- 5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali;
- 6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;
- 7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.

Allegato 3

Tabella C)

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36
secondo comma dello Statuto della Regione siciliana.

Proventi del lotto:

- 1) Provento delle giocate del lotto e contravvenzioni;

- 2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni a premio, e relative addizionali;
- 3) Proventi delle attività di giuoco;
- 4) Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, limitatamente alla quota prevista dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
- 5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.

Allegato 4

Tabella D)

Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui gettito è di spettanza regionale.

Dogane e imposte indirette:

- 1) Imposta sul consumo del caffè;
- 2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao;
- 3) Dogane e diritti marittimi;
 - A) Dazio d'importazione (specifico e ad valorem);
 - B) Dazio d'esportazione;
 - F) Interessi di mora;
 - H) Proventi eventuali;
 - I) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli;
- Diritti marittimi:
 - A) Tassa d'ancoraggio;
 - B) Diritti diversi;
 - C) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;
 - E) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;
 - F) Proventi eventuali;
- 4) Imposta sul consumo delle banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964, n. 986);
- 5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane;
- 6) Contribuzione a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della Regione ed altri contributi minori art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277);
- 7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed esportazione;
- 8) Diritto di costituito sanitario e di patente sanitaria;
- 9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti di carbon fossile;
- 10) Sovrimposte di confine;
- 11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- 12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per compressione.

D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (*testo vigente*)

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 1965, n. 235.

1. La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:

- a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza;
- b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.

2. Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana [\(2\)](#), spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:

1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile [\(3\)](#);

b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime [\(4\)](#).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto [\(5\)](#) competono allo Stato le entrate derivanti:

- a) dalle imposte di produzione;
- b) dal monopolio dei tabacchi;
- c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto [\(6\)](#) [\(7\)](#).

- (2) Trattasi dello Statuto approvato con [R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455](#).
- (3) Lettera inserita dall'art. unico, comma 1, [D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16](#).
- (4) Comma così sostituito dall'art. [1, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251](#). Vedi, anche, l'art. [52, comma 6](#), [L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).
- (5) Trattasi dello Statuto approvato con [R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455](#).
- (6) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251](#) e, successivamente, così modificato dall'art. unico, comma 1, [D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16](#).
- (7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il [D.M. 28 settembre 2017](#) e, per l'imposta sul valore aggiunto, il [D.M. 25 gennaio 2019](#).

3. Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

4. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

5. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purché impiegati nell'ambito del territorio regionale.

Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D), è di spettanza della Regione.

Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.

Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto (8), è consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.

(8) Trattasi dello Statuto approvato con [R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455](#).

6. Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.

Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.

7. In attuazione dell'art. 37 dello Statuto (9), per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno

stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze. [Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio] ⁽¹⁰⁾.

La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

⁽⁹⁾ Trattasi dello Statuto approvato con [R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455](#).

⁽¹⁰⁾ Comma abrogato dall'art. [1, comma 1, lett. c\)](#), [D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251](#).

8. Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto ⁽¹¹⁾, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.

⁽¹¹⁾ Trattasi dello Statuto approvato con [R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455](#).

9. La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.

10. Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.

11. Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

Da tale data cessa di avere effetto l'art. [2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507](#).

Resta fermo il disposto dell'art. 8 del [decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507](#), relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana [\(12\)](#).

[\(12\)](#) L'art. 8, [D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507](#), ratificato con [L. 17 aprile 1956, n. 561](#), così dispone:
«Art. 8. Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale della Regione stessa.»

Tabella A

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Imposte di produzione:

- 1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;
- 2) Imposte di fabbricazione sulla birra;
- 3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;
- 4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;
- 5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;
- 6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;
- 7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;
- 8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;
- 9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- 10) Imposte di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
- 11) Imposta erariale sul gas metano;
- 12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;
- 13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;
- 14) Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;
- 15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;
- 16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;
- 17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.

Tabella B

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Proventi del monopolio dei tabacchi:

- 1) Imposta sul consumo dei tabacchi;
- 2) Imposta sul consumo delle cartine e dei tubetti per sigarette;
- 3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;
- 4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;
- 5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali;
- 6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;

7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.

Tabella C

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Proventi del lotto:

- 1) Provento delle giocate del lotto e contravvenzioni;
- 2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni a premio, e relative addizionali;
- 3) Proventi delle attività di giuoco;
- 4) Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, limitatamente alla quota prevista dall'art. 6 della [legge 22 dicembre 1951, n. 1379](#), riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
- 5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.

Tabella D

Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui gettato è di spettanza regionale

Dogane e imposte indirette:

- 1) Imposta sul consumo del caffè;
- 2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao;
- 3) Dogane e diritti marittimi:

Art. 1.

- A) Dazio d'importazione (specifico e *ad valorem*);
- B) Dazio d'esportazione;
- F) Interessi di mora;
- H) Proventi eventuali;
- I) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli;

Art. 2.

Diritti marittimi:

- A) Tassa d'ancoraggio;
- B) Diritti diversi;
- C) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;
- E) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;
- F) Proventi eventuali;
- 4) Imposta sul consumo delle banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964, n. 986);
- 5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane [\(13\)](#);
- 6) Contribuzione a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della Regione ed altri contributi minori (art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277);
- 7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed esportazione;
- 8) Diritto di sostituto sanitario e di patente sanitaria;

- 9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti di carbon fossile;
- 10) Sovrimposte di confine;
- 11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- 12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per compressione.

[\(13\)](#) Vedi, anche, il [D.Dirett. 19 gennaio 2015](#).

D.Lgs. 3 novembre 2005, n. 241

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2005, n. 275.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il [regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455](#), convertito dalla [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#), ed in particolare l'articolo 37;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074](#);

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per lo sviluppo e la coesione territoriale, per le pari opportunità e della difesa;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative ⁽³⁾.

⁽³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Dirett. 19 dicembre 2013](#).

L. 5-5-2009 n. 42, art. 27

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

Capo IX

OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 27. *(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)* ⁽⁵²⁾

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' [articolo 2](#), comma 2, lettera m). ⁽⁴⁹⁾

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' [articolo 8](#), comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' [articolo 2](#), comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' [articolo 16](#), comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi

dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#) definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all' [articolo 4](#) svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo. [\(50\)](#) [\(51\)](#)

[\(49\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. g\), L. 8 giugno 2011, n. 85](#), a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011](#) e, successivamente, dall'[art. 28, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[\(50\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2010, n. 201](#) (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto della Regione Siciliana.

[\(51\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 6 agosto 2009](#).

[\(52\)](#) Vedi, anche, gli [artt. 13, comma 17, 14, comma 13-bis](#), e [28, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

L. 30-12-2018 n. 145, articolo 1, commi 880-886; comma 874

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

Art. 1 – Comma 880

880. Le disposizioni recate dai commi da 881 a 886, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1 – Comma 881

881. Il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana è stabilito nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della [Corte costituzionale n. 77 del 2015](#), n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

Art. 1 – Comma 881-bis

881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue. ⁽¹²³⁾

(123) Comma inserito dall' [art. 38-quater, comma 3, lett. a\), D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

Art. 1 – Comma 881-ter

881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#). ⁽¹²⁴⁾

(124) Comma inserito dall' [art. 38-quater, comma 3, lett. a\), D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

Art. 1 – Comma 882

882. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione siciliana, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il

predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

Art. 1 – Comma 883

883. In applicazione del punto 9 dell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana è attribuito alla regione l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Art. 1 – Comma 884

884. La Regione siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

Art. 1 – Comma 885

885. Sono abrogati i commi [510](#), [511](#) e [512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), e il [comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#). Il primo periodo del [comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), trova applicazione solo per il 2018. Resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro. ⁽¹²⁵⁾

(125) Comma così modificato dall' [art. 38-quater, comma 3, lett. b\), D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

Art. 1 – Comma 886

886. La Regione siciliana può applicare i [commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017. Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parifica e riconfermata con i dati del rendiconto parificato.

Art. 1 – Comma 886-bis

886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione. ⁽¹²⁶⁾

(126) Comma inserito dall' *art. 33-ter, comma 6, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 – Comma 874

874. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come « accertati e riscossi » entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.

**ACCORDO DEL 9 GIUGNO 2014
TRA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE
SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA**

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministro dell'Economia e delle finanze concorda con il Presidente della Regione Siciliana che il livello di spese per l'anno 2013, in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, sia determinato in 6.200 milioni, senza considerare le spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili per la contabilizzazione degli accantonamenti previsti dall'articolo 28, comma 3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

Conseguentemente, considerato che il risultato conseguito dalla Regione per l'anno 2013 è pari a 6.198 milioni, il Ministro dell'Economia e delle finanze certifica in via definitiva il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013 da parte della Regione Siciliana.

2. La regione Siciliana riconosce per il periodo 2014-2017 un contributo in termini di indebitamento netto di 400 milioni annui, riducendo, pertanto, del predetto importo il limite di spesa rilevante ai fini del patto di stabilità interno derivante dalla legislazione vigente per ciascun anno.

Le parti concordano che l'obiettivo programmatico sia determinato per l'anno 2014 in 5.786 milioni e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 in 5.665 milioni, riducendo il complesso delle spese finali, espresse in termini di competenza eurocompatibile, desumibile dal consuntivo 2012 rilevanti per il patto di stabilità interno, pari a 7.060 milioni, del contributo di 874 milioni per l'anno 2014 e di 995 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 posto a carico della Regione dalla normativa vigente e di un ulteriore contributo di 400 milioni a seguito del presente Accordo.

I predetti obiettivi costituiscono il limite alla spesa rilevante ai fini del patto di stabilità interno, al netto delle esclusioni previste dalla normativa vigente per le regioni a statuto ordinario e al netto delle spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili per la contabilizzazione degli accantonamenti previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6

dicembre 2011, n.201 e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

Per il periodo 2014-17, qualora siano introdotte nuove esclusioni, i predetti obiettivi sono rideterminati applicando le medesime esclusioni anche alla base di calcolo costituita dalle spese finali, espresse in termini di competenza eurocompatibile, desunte dal consuntivo 2012.

3. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare il predetto importo per gli anni 2014-2017 per far fronte ad eventuali esigenze di finanza pubblica.
4. Il contributo regionale alla finanza pubblica per l'anno 2014 in termini di saldo netto da finanziare è ridotto di 118,9 milioni, pari all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e dell'importo di 436,5 milioni, pari all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, da restituire alla Regione in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 241/2012 e, comunque, nei limiti dello stanziamento del bilancio dello Stato per la quota relativa alla medesima Regione.

Conseguentemente, gli accantonamenti per l'anno 2014 nei confronti della Regione saranno operati al netto delle predette riserve in alternativa alla restituzione delle stesse da parte dello Stato.

5. La Regione si obbliga a conseguire nell'anno 2014 un livello di spese correnti, al netto delle spese per la sanità, non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.
6. La Regione si impegna a ritirare, entro il 30 giugno 2014, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti conseguenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014-17 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento.
7. La Regione si obbliga, altresì, a recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi




contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni entro e non oltre il 1 gennaio 2015.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Roma,



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



Il Presidente della Regione Siciliana



P. Am. C.
all'originale

**ACCORDO DEL 20 GIUGNO 2016
TRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA**



Presidenza del Consiglio dei Ministri



Regione Siciliana

Regione Siciliana

ACCORDO TRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

VISTO il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante “Approvazione dello statuto della Regione Siciliana”, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed, in particolare, l’articolo 43;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria”;

VISTO l’articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove si prevede che “Nelle more dell’adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l’altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonché alla luce dell’adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell’intesa tra lo Stato e la Regione Siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l’anno 2016, sono assegnati alla Regione Siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016.”;

CONSIDERATO che la ratio dell’articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, risiede nell’adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della medesima Regione alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l’altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario;

VISTO l’articolo 1, comma 830, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove si prevede che “Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del

bilancio della Regione Siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009.”;

CONSIDERATO che la riduzione della compartecipazione al gettito tributario della Regione conseguente alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria ha reso di difficile sostenibilità l'incremento della misura del concorso della Regione alla spesa sanitaria prevista dall'articolo 1, comma 830, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale n. 155 del 2015, n. 241 del 2012 e, in particolare, n. 66 del 2001, ove si afferma che *“molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra Stato e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari fra Stato e Regione dall'epoca delle norme dettate con il decreto del Presidente della Repubblica. n. 1074 del 1965 (cfr. sentenze n. 111 e n. 138 del 1999). È pertanto da rinnovare l'auspicio (già espresso nella sentenza n. 138 del 1999) che Stato e Regione, attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'art. 43 dello statuto ai fini della adozione delle norme di attuazione, si attivino per adeguare alle nuove esigenze e realtà l'attuale assetto normativo in questa materia”*;

VISTO l'articolo 1 comma 723 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la nota n. 28499 del 13 giugno 2016, con la quale la Regione Siciliana ha trasmesso i prospetti di verifica del patto di stabilità e dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali;

PRESO ATTO della situazione di grave sofferenza finanziaria del bilancio della Regione;

CONSIDERATO che lo statuto di autonomia della Regione Siciliana, non prevede che le norme in materia finanziaria possano essere modificate attraverso una legge ordinaria statale e, quindi, che per la regione Siciliana occorre procedere con norma di attuazione;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere

si conviene e si stipula quanto segue

1. La Regione Siciliana si impegna a garantire, per l'anno 2016, un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari ad euro 227.879.000. La Regione Siciliana si impegna a garantire, per l'anno 2017, un saldo positivo pari ad euro 577.512.000 e, a decorrere dall'anno 2018, il pareggio di bilancio, come definiti dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente punto.
2. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la Regione Siciliana si impegna, per gli anni dal 2017 al 2020, a realizzare riduzioni strutturali della spesa corrente, in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente può essere portata a diminuzione della riduzione dell'anno successivo (la quale tuttavia non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo). Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla Regione, e al netto delle seguenti esclusioni:
 - a) spesa per la sanità;
 - b) spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili, riferite esclusivamente alle partecipazioni statutarie;
 - c) concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno;
 - d) gli oneri per i rinnovi contrattuali, nei soli limiti finanziari e secondo le modalità previste dalla legge di stabilità in materia di rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego.
3. La riduzione della spesa di cui al punto 2 è realizzata, attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi, mediante tra l'altro:
 - a) il recepimento delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega al Governo di cui agli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e del decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

- b) la riduzione dei costi del pubblico impiego regionale;
- c) la riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione, recependo i principi recati dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di ottenere una riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali; il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni; il riordino degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni. La riorganizzazione della struttura amministrativa della regione di cui alla presente lettera tiene conto anche dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e dell'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 3;
- d) la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;
- e) la riduzione dei centri di costo, attraverso l'applicazione delle misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- f) il recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica recati dall'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di semplificare ed efficientare le modalità di attribuzione degli incarichi, eliminare le distinzioni tra la prima e la seconda fascia dei dirigenti di ruolo e rendere rilevanti gli esiti della valutazione ai fini del percorso di carriera e della corresponsione del trattamento economico, con espresso divieto di inquadramenti automatici o per mezzo di concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza;
- g) la piena attuazione delle norme in materia di semplificazione ed efficientamento del procedimento disciplinare, per quanto attiene, in particolare alla disciplina dei licenziamenti disciplinari in caso di falsa attestazione della presenza in servizio; l'attuazione di specifiche misure volte a conseguire una riduzione dell'assenteismo dei pubblici dipendenti;
- h) il recepimento e l'attuazione delle norme in materia di semplificazione delle procedure amministrative di competenza regionale e comunale, con particolare riferimento alla conferenza dei servizi, alla standardizzazione delle procedure amministrative e alla disciplina del silenzio assenso, coerentemente con le previsioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dai relativi decreti attuativi;

i) il completo recepimento della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni con particolare riferimento:

- 1) alle previsioni in materia di riduzione dei costi della politica;
- 2) alla riorganizzazione delle funzioni degli enti locali, anche attraverso l'attribuzione ai liberi consorzi di Comuni di cui alla legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15, di compiti di sostegno ed affiancamento ai Comuni per l'esercizio delle funzioni di carattere strumentale;
- 3) alla definizione di un piano strategico per la valorizzazione delle Città metropolitane;
- 4) alla incentivazione delle unioni di comuni e delle fusioni di comuni.

Annualmente, previa certificazione regionale, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato verifica il rispetto dei punti 1 e 2; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto del punto 3.

4. In caso di sfioramento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di parte corrente di cui al punto 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sfioramento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
5. La Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, si impegna a porre in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE S.p.A. - Soluzioni per il Sistema Economico, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.
6. Ai fini dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, lo Stato e la Regione Siciliana convengono che il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di spettanza della Regione sia calcolato in applicazione del criterio del "maturato", in luogo del "riscosso", in modo da attribuire alla Regione entrate pari a 5,61 decimi per l'anno 2016, a 6,74 decimi per l'anno 2017 e a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018. Le parti si impegnano, nel

rispetto del principio di leale collaborazione ed attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'articolo 43 dello statuto, ai fini dell'adozione delle norme di armonizzazione, a considerare la possibilità di una revisione del presente accordo entro il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la piena attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria, nel rispetto dei vincoli generali di finanza pubblica.

7. Ai sensi dell'articolo 43 dello statuto della Regione Siciliana, la Commissione paritetica determina le modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, necessarie per l'attuazione del punto 6.
8. Il Governo si impegna a dare attuazione alle modifiche di cui al punto 6 a partire dall'esercizio economico-finanziario 2016 tramite appositi provvedimenti normativi, nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria; le assegnazioni risultanti da tale adempimento sono accreditate sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla Regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale. Nel corso del 2016 la Regione non può utilizzare le predette risorse, che restano depositate sulla contabilità speciale, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e al pagamento delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro con il gettito rinveniente dalle entrate devolute.
9. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui al comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione Siciliana si impegna a versare, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo 10, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti dal presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
10. L'adozione dei provvedimenti legislativi con i quali si provvede alla copertura finanziaria degli effetti sui saldi di finanza pubblica della modifica dell'ordinamento finanziario di cui al presente Accordo, a decorrere dall'anno 2017, nel rispetto del principio di leale collaborazione, è subordinata alla dimostrazione da parte della Regione, entro il 30 settembre 2016: a) dell'avvenuto ritiro di tutti i ricorsi, in materia di finanza pubblica promossi prima del 31 dicembre 2015, nei confronti lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni e relativi alle impugnative di leggi o di atti conseguenziali; b)



dell'avvio delle iniziative normative e amministrative necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al punto 3; c) dell'adozione di ogni utile iniziativa volta a favorire l'intervento dello Stato in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, nonché il recupero delle somme anticipate dallo Stato in esecuzione della stessa sentenza.

11. Le somme riconosciute alla Regione ai sensi del presente accordo, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono comprensive degli effetti finanziari delle sentenze in materia di finanza pubblica decise dalle diverse giurisdizioni anche nel periodo intercorrente fra la stipula del precedente Accordo fra lo Stato e la Regione Siciliana, firmato il 9 giugno 2014, e la data di stipula del presente Accordo, anche relativi ad annualità antecedenti l'Accordo del 9 giugno 2014, e specificatamente degli effetti della sentenza n. 65 del 2015 della Corte Costituzionale, e determinano, da parte della Regione, la rinuncia agli effetti delle sentenze.
12. Il Governo si impegna a provvedere alla copertura sui saldi di finanza pubblica degli effetti derivanti dal presente accordo a decorrere dall'anno 2017, mediante apposite disposizioni da approvarsi con legge di stabilità.
13. L'efficacia del presente Accordo è subordinata all'entrata in vigore di disposizioni legislative che provvedono alla relativa copertura finanziaria sui saldi di finanza pubblica per ciascun anno.
14. I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Roma, 20 giugno 2016

p. **Il Presidente del Consiglio dei Ministri**



Il Presidente della Regione Siciliana




TABELLA 2 - Prospetto predisposto dall'Assessore reg.le economia pro tempore e distribuito nella seduta d'Aula n. 392 del 22/6/16

CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA E RICORSI A VALERE SUI TRIBUTI ERARIALI				ACCORDO 6/2014 – PERIODO 2014/2017			ACCORDO 6/2016 PERIODI 2012/2013 E PERIODO 9/06 2014 – 20/06/2016	
				EFFETTI FINANZIARI ACCORDO	RINUNCIATO	PERSO	RINUNCIATO	PERSO
Effetti positivi accordo 6/2014		Mancata sanzione sfioramento patto di stabilità anno 2013		€ 730.000.000,00				
		Punto 4) accordo – D.L. 138/2011		€ 118.900.000,00				
		Punto 4) accordo – D.L. 201//2011		€ 436.500.000,00				
RICORSI E SENTENZE	ALTRE INFORMAZIONI	DESCRIZIONE EFFETTI FINANZIARI						
Ricorso n.140/2011 Sentenza 241/2012	Dichiarazione di illegittimità costituzionale	corrisposto con accordo mef del 9 giugno 2014	€ 118.900.000,00		€ 118.900.000,00			
Ricorso n. 39/2012 Sentenza n. 82/2015	Dichiarazione di inammissibilità	importo per anno a decorrere dal 2012	€ 307.153.475,15			€ 1.228.613.900,60		
Ricorso n. 39/2012 Sentenza n. 82/2015	Dichiarazione di inammissibilità	importo per gli anni 2012 e 2013 riconosciuto con accordo mef del 9 giugno 2014	€ 436.500.000,00			€ 436.500.000,00		
Ricorso n. 85/2012 Sentenza 65/2015	Dichiarazione di illegittimità costituzionale	importo per anno a decorrere dal 2012	€ 115.964.724,00		€ 463.858.896,00		€ 231.929.448,00	
Ricorso n. 2/2013 Sentenza n. 77/2016	Dichiarazione di inammissibilità	anno 2012	€ 1.169.273,25			€ 1.169.273,25		
Ricorso n. 170/2012 Ricorso n. 43/2013 Sentenza n. 77/2015	Dichiarazione di infondatezza	importo anno 2012	€ 304.024.174,00			€ 2.662.120.902,00		
		importo anno 2013	€ 513.179.933,00					
		importo anno 2014	€ 641.474.916,00					
		importo anno 2015	€ 673.548.662,14					
		importo annuo 2016 (stima)	€ 673.548.662,14					
		importo annuo 2017 (stima)	€ 673.548.662,14					
Ricorso n. 17/2014 Sentenza n.246/2015	Dichiarazione di illegittimità costituzionale	importo anno 2015	500.000,00		* NOTA: somme non trattenute e quindi da non contabilizzare fra quelle in rinuncia			
Ricorso n. 17/2014 Sentenza n.246/2015	Dichiarazione di illegittimità costituzionale	importo anno 2014	18.028.800,00		* NOTA: somme non trattenute e quindi da non contabilizzare fra quelle in rinuncia			
		importo anno 2015	8.640.000,00					
		importo anno 2016	13.334.400,00					
		importo anno 2017	13.334.400,00					
Ricorso n. 17/2014 Sentenza n.89/2015	Dichiarazione di inammissibilità	non quantificabile	non quantificabile			non quantificabile		
Ricorso n. 17/2014 Sentenza n 3/2016	Dichiarazione di inammissibilità	importo anno 2014	€ 160.318.766,37			€ 640.318.766,37		
		importo annuo dal 2015 (stima)	€ 160.000.000,00					
Ricorso n. 17/2014 (Art. 1 comma 526) Sentenza n. 239/2015	Dichiarazione di infondatezza	importo anno 2014	€ 194.628.000,00			€ 398.297.628,00	€ 132.701.000,00	
Ricorso n. 66 /2014 (Art. 46, comma 3) Sentenza n. 40/2016	Dichiarazione di inammissibilità	importo per anno a decorrere dal 2015 e fino al 2018	€ 132.701.000,00					
TOTALI ACCORDO 6/2014				€ 1.285.400.000,00	€ 582.758.896,00	€ 5.367.020.470,2		
Effetti positivi accordo 6/2016 a regime				€ 1.685.000.000,00				
Ricorso n. 41/2015 (L.190/2014 art.1 comma 400(273.000.000) come ridotto di 98.638.270 di euro) per effetto del D.L. 78/2015 modificato in sede di conversione con la legge 125/2015 art. 9-septies, comma 3 SENTENZA N. 127/2016	Dichiarazione di infondatezza (commi 400,401,403,405,415 e 416)	importo per anno a decorrere dal 2015 e fino al 2018	€ 174.361.730,00				€ 697.446.920,00	
TOTALI ACCORDO 6/2016 a regime				€ 1.685.000.000,00			€ 231.929.448,00	€ 830.147.920,00
FUORI ACCORDO 2016								
Ricorso n. 15/2016 Proposto in data 24/02/2016 L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) Art. 1, comma 689 (concorso finanza pubblica)		importo anno 2016	€ 9.900.000,00					
		importo anno 2017	€ 14.800.000,00					
		importo anno 2018	€ 18.200.000,00					
		importo anno dal 2019	€ 21.200.000,00					
Art. 1, comma 680 (FSN)		importo anno 2017 (stime)	€ 143.864.165,07					
		importo anno 2018 (stime)	€ 205.520.235,82					
		importo anno 2019 (stime)	€ 205.520.236,00					

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(Importi in migliaia di euro)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	52.419		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	306.820		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	10.793.989	10.885.887	10.479.953
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	4.093.603	4.023.545	4.407.116
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	4.093.603	4.023.545	4.407.116
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	557.046	359.672	505.196
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.266.818	1.761.570	76.956
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	38.050	31.371	30.858
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	16.749.506	17.062.045	15.500.079
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	14.859.776	14.730.857	14.623.939
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	11.186		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	3.584	4.569	4.569
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	14.867.378	14.726.288	14.619.370
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.793.464	1.694.245	816.709
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	215.299		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	2.008.763	1.694.245	816.709
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	4.725	64.000	64.000
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		16.880.866	16.484.533	15.500.079
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		227.879	577.512	0
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)		0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		227.879	577.512	0

La riduzione dell'anno 2018 è dovuta: azzeramento maggiorazioni IRAP cap. 1615 per 76.000 mgl. - riduzione maggiorazione ADD. IRPEF cap. 1616 per 98.000 mgl. - cessazione effetti split payment cap. 1203 IVA per 285.000 mgl. (al lordo di tali riduzioni l'importo sarebbe stato pari a 10.939 mgl.)

Voce costituita prevalentemente dal concorso dello Stato per recupero minori gettiti in misura pari a 1.400.000 mgl. per gli anni 2016 e 2017 ed 1.685.000 mgl. per l'anno 2018 (comprensivo dell'importo di 285.000 mgl. destinato a compensare il minore gettito IVA derivante dalla cessazione dello split payment). Nell'anno 2016 la somma di 50.000 mgl. È dovuta a trasferimenti dello Stato per l'integrazione FSN per minori gettiti IRAP e addizionale IRPEF

Gli importi del triennio sono comprensivi degli effetti del riaccertamento straordinario 2015. Nell'anno 2016 l'importo di 171.564 mgl. È relativo all'importo della rata del mutuo sanità coperta con fondi FSC di cui all'Intesa dell'art. 3, c. 3 della L.R. N.26/2012.

Anno 2016 importo di 1.792 mgl per restituzione somme dissalatore di Gela

DATO DI BILANCIO CORRETTO PER TENERE CONTO DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL FONDO PER LA RIPRODUZIONE DELLE ECONOMIE PARI A EURO 264.578 CHE CON IL DDL IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE SARA' ISCRITTO PER L'INTERO IMPORTO NELL'ANNO 2016 (CAP. 215745); SI IPOTIZZA UN UTILIZZO PARI A 89.789 MGL PER L'ANNO 2016, DI 89.789 MGL ANNUI PER L' ANNO 2017 E DI 85.000 MGL PER L'ANNO 2018. DEL FONDO PER LE PERENZIONI PARI A EURO 106.141 CHE CON IL DDL IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE VERRA' ISCRITTO NELL'ANNO 2016 (CAP.215703),SI TIENE CONTO DELL'EFFETTIVO UTILIZZO PARI A 35.952 MGL PER L'ANNO 2016, DI 35.380 MGL PER L'ANNO 2017 E DI 34.809 MGL PER L'ANNO 2018

L'importo indicato è pari allo stanziamento autorizzato per l'anno 2016 e successivi

Si ipotizza l'intero utilizzo dello stanziamento 2016 pari a 12.839 mgl. nella considerazione che lo stanziamento del 2015 pari a 35 mln è stato utilizzato per l'82% circa.

DATO DI BILANCIO CORRETTO PER TENERE CONTO DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL FONDO PER LA RIPRODUZIONE DELLE ECONOMIE CHE CON IL DDL IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE SARA' PARI A EURO 1.528.683 MGL ISCRITTO PER L'INTERO IMPORTO NELL'ANNO 2016 (CAP. 613951); SI IPOTIZZA UN UTILIZZO PARI A 500.000 MGL PER L'ANNO 2016, 860.678 PER L'ANNO 2017 E 168.005 PER L'ANNO 2018. DEL FONDO PER LE PERENZIONI PARI A EURO 1.172.713 CHE CON IL DDL IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE VERRA' ISCRITTO NELL'ANNO 2016 (CAP.613905),SI TIENE CONTO DELL'EFFETTIVO UTILIZZO PARI A 397.226 MGL PER L'ANNO 2016, DI 390.898 MGL PER L'ANNO 2017 E DI 384.589 MGL PER L'ANNO 2018

Nell'anno 2016 il trasferimento al Fondo Pensioni per la ricostituzione del monte contributivo è stato utilizzato per la copertura finanziaria del finanziamento delle spese di investimento degli Enti Locali pari ad euro 59.000 mgl

TABELLA 3 - Prospetto predisposto dall'Assessore regionale per l'economia e distribuito nella seduta d'Aula n. 342 del 22/6/2016

IRPEF 2016	
<i>Stima compartecipazione 2014 metodo maturato</i>	
Imposta netta a.i. 2014	7.454.767.032
Altre componenti:	
Arretrati a tassazione separata	121.456.670
TFR	249.416.517
Accertamento	69.299.276
Rideterminazione tassazione separata	9.430.708
36 ter	18.085.491
Totale (10/10)	7.922.455.694
<i>Attuale compartecipazione IRPEF (anno 2014)</i>	
Gettito 2014 attribuito da Struttura di gestione (accertato-compensazioni+riserve erariali)	3.438.877.099
Entrate affluite direttamente alla Regione (fonte RGS - al netto regolazioni contabili effettuate da Regione)	441.159.637
Totale	3.941.543.675
Incremento previsto	500.000.000
Totale atteso 2016	4.441.543.675
Calcolo decimi compartecipazione 2016	5,61

IRPEF 2017	
<i>Stima compartecipazione 2014 metodo maturato</i>	
Imposta netta a.i. 2014	7.454.767.032
Altre componenti:	
Arretrati a tassazione separata	121.456.670
TFR	249.416.517
Accertamento	69.299.276
Rideterminazione tassazione separata	9.430.708
36 ter	18.085.491
Totale (10/10)	7.922.455.694
<i>Attuale compartecipazione IRPEF (anno 2014)</i>	
Gettito 2014 attribuito da Struttura di gestione (accertato-compensazioni+riserve erariali)	3.438.877.099
Entrate affluite direttamente alla Regione (fonte RGS - al netto regolazioni contabili effettuate da Regione)	441.159.637
Totale	3.941.543.675
Incremento previsto	1.400.000.000
Totale atteso 2017	5.341.543.675
Calcolo decimi compartecipazione 2017	6,74

IRPEF 2018	
<i>Stima compartecipazione 2014 metodo maturato</i>	
Imposta netta a.i. 2014	7.454.767.032
Altre componenti:	
Arretrati a tassazione separata	121.456.670
TFR	249.416.517
Accertamento	69.299.276
Rideterminazione tassazione separata	9.430.708
36 ter	18.085.491
Totale (10/10)	7.922.455.694
<i>Attuale compartecipazione IRPEF (anno 2014)</i>	
Gettito 2014 attribuito da Struttura di gestione (accertato-compensazioni+riserve erariali)	3.438.877.099
Entrate affluite direttamente alla Regione (fonte RGS - al netto regolazioni contabili effettuate da Regione)	441.159.637
Totale	3.941.543.675
Incremento previsto	1.685.000.000
Totale atteso 2018	5.626.543.675
Calcolo decimi compartecipazione 2018	7,10

**ACCORDO DEL 12 LUGLIO 2017
TRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ACCORDO TRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

VISTO il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello statuto della Regione Siciliana", convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed, in particolare, l'articolo 43;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove si prevede che "Nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonché alla luce dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione Siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati alla Regione Siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016.";

CONSIDERATO che in data 23 febbraio 2017 è stata sancita dalla Conferenza Unificata l'Intesa in ordine allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016 n. 232;

VISTO il DPCM 10 marzo 2017, il quale richiama l'impegno assunto dalla Regione Siciliana a riconoscere ai Liberi Consorzi di Comuni del proprio territorio un contributo annuo aggiuntivo di 70 milioni di euro rispetto a quelli riconosciuti nell'anno 2016;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO della situazione di grave sofferenza finanziaria dei bilanci delle ex Province;

PRESO ATTO, altresì delle necessità di sostenere adeguatamente l'assistenza fornita ai disabili non autosufficienti della Regione Siciliana e della conseguente esigenza di garantire agli stessi appropriati standard assistenziali.

CONSIDERATO che le norme di attuazione in materia finanziaria dello Statuto della Regione Siciliana possano essere modificate previa procedura di cui all'art.43 del medesimo Statuto;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere;

si conviene e si stipula quanto segue

1. Ai fini dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, lo Stato e la Regione Siciliana convengono che il gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di spettanza della Regione sia calcolato in applicazione del criterio del "maturato", in luogo del "riscosso", e vengano attribuiti i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito IVA afferente all'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.

2. Al fine di definire il contenzioso finanziario pendente tra lo Stato e la Regione al 31 dicembre 2016 e sistemare le poste contabili relative alle anomalie verificatesi nella ripartizione ed imputazione delle entrate da parte della Struttura di gestione dell'Agenzia

per *R* *98*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

delle entrate e delle Ragionerie territoriali dello Stato nonché le poste contabili relative agli oneri finanziari per le anticipazioni di fondi di bilancio dello Stato e agli oneri finanziari per l'erogazione dei rimborsi in conto fiscale in Sicilia, al netto dei rimborsi fiscali non automatizzati operati dai funzionari delegati pagati a valere su risorse del bilancio regionale, il Governo e la Regione convengono di istituire apposito tavolo tecnico congiunto per definire entro il 30 giugno 2018 le partite contabili reciprocamente accese a tutto il 31 dicembre 2016.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2017 la Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate provvede alla corretta ripartizione delle entrate da modello F24 tra Stato/Regione e alla conseguente integrale attribuzione alla Regione Siciliana delle entrate erariali di spettanza regionale, al netto delle compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24 e delle eventuali anticipazioni di fondi di bilancio occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni medesime, nonché dei rimborsi in conto fiscale imputabili alla Regione siciliana afferenti a tributi diversi dall'IVA e dall'IRPEF.

4. La Regione Siciliana si impegna a destinare ai liberi consorzi del proprio territorio un contributo di 70 milioni a partire dall'anno 2017 (aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016). Si concorda che il contributo in esame è escluso dal computo della riduzione della spesa corrente del 3% annuo, di cui al punto 2 dell'Accordo del 20 giugno 2016. Si concorda che sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

5. La Regione si impegna ad approvare l'ipotesi di norma allegata al fine di raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali siciliani.

6. L'efficacia del presente accordo è subordinata all'entrata in vigore della norma di cui al punto precedente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7. Ai sensi dell'articolo 43 dello statuto della Regione Siciliana, la Commissione paritetica determina le modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, necessarie per l'attuazione del punto 1.

8. I contenuti del presente Accordo sono recepiti con specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Roma, **12 LUG. 2017**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Presidente della Regione Siciliana

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

**ACCORDO DEL 19 DICEMBRE 2018
TRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA**

**ACCORDO TRA
IL GOVERNO E LA REGIONE SICILIANA
IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA**

1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze concorda con il Presidente della Regione Siciliana quanto segue.
2. Il contributo della Regione Siciliana alla finanza pubblica è concordato quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e si riduce a 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
3. Con i predetti contributi si intendono concordemente attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n.154 del 2017 e n. 103 del 2018.
4. La Regione Siciliana si impegna a ritirare entro 20 giorni dalla data del presente accordo il ricorso contro lo Stato pendente dinanzi alla Corte Costituzionale relativo alla legge di Bilancio per il 2018 nonché, ove pendenti, quelli di fronte alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, e, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni.
5. Lo Stato e la Regione Siciliana concordano di aggiornare ed approvare le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria entro il 30 settembre 2019, con effetti a partire dall'anno 2020, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessaria. Entro la medesima data del 30 settembre 2019, il Governo si impegna a trovare adeguate soluzioni per il sostegno ai liberi consorzi e città metropolitane della regione Siciliana, al fine di garantire parità di trattamento rispetto alle Province e città metropolitane del restante territorio nazionale e di favorire l'equilibrio dei relativi bilanci, nonché a considerare le misure di coesione e di perequazione infrastrutturale ai sensi degli articoli 22 e



27 della legge n. 42 del 2009, previa individuazione di copertura finanziaria ove necessaria.

6. Lo Stato e la Regione si impegnano ad individuare modalità di attribuzione del gettito dell'imposta di bollo che garantiscano la neutralità finanziaria nel passaggio dal versamento mediante F24 al versamento mediante F23, tenendo conto dell'andamento del gettito, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessaria.

7. Al fine di favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione Siciliana, Stato e Regione si impegnano a verificare la possibilità di individuare forme di fiscalità di sviluppo, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessaria, con le modalità indicate nei tavoli appositamente istituiti in materia di autonomia finanziaria regionale, fiscalità locale e condizione di insularità.

8. Lo Stato e la Regione Siciliana si impegnano a definire entro il 31 gennaio 2019 i contenuti del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle modalità di attribuzione dell'IVA alla Regione Siciliana.

9. Lo Stato riconosce alla Regione un trasferimento di 540 milioni di euro da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

10. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di incrementare per un periodo di tempo definito i contributi di cui al punto 2 posti a carico della Regione per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.

11. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al punto 10, primo periodo, può

essere incrementato per un periodo di tempo limitato di una ulteriore percentuale non superiore al 10 per cento.

12. Il Governo si impegna ad approvare nella legge di bilancio 2019 le seguenti disposizioni legislative:

"Trasparenza bilanci regionali"

1. *Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono ripianare in 30 esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea e dei crediti tributari contabilizzati come "accertati e riscossi" entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.*

"Riqualificazione della spesa"

1. *La Regione Siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.*

2. *Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 trova applicazione solo per il 2018. Resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017.*

3. *La Regione Siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che*

nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017. Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parifica e riconfermata con i dati del rendiconto parificato.

13. Entro il 30 giugno 2020 il contenuto del presente accordo è aggiornato al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2021 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessaria.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Roma,

Il Ministro dell'Economia e delle finanze Il Presidente della Regione Siciliana



**ACCORDO DEL 15 MAGGIO 2019
INTEGRATIVO DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 19 DICEMBRE 2018 TRA
LO STATO E LA REGIONE SICILIANA, PER IL SOSTEGNO AI LIBERI
CONSORZI ED ALLE CITTA' METROPOLITANE**

ACCORDO INTEGRATIVO TRA IL GOVERNO E LA REGIONE SICILIANA PER IL SOSTEGNO AI LIBERI CONSORZI E ALLE CITTA' METROPOLITANE DELLA REGIONE

1. Con riferimento al punto 5, secondo periodo, dell'Accordo sottoscritto in data 19 dicembre 2018 ed al fine di darvi immediata applicazione, fermo restando l'impegno del Governo a garantire parità di trattamento rispetto alle province e città metropolitane del restante territorio nazionale e nelle more dell'adozione degli adempimenti ivi indicati nei tempi concordati che debbono ritenersi confermati da questo accordo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per il sud e il Presidente della Regione Siciliana concordano quanto segue.

2. Il Governo si impegna ad adottare uno specifico intervento legislativo – nelle more della ridefinizione delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e limitatamente all'esercizio finanziario 2019 – volto ad autorizzare la Regione siciliana ad utilizzare, nell'ambito della dotazione di risorse del *Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020* già assegnate alla stessa Regione, sino all'importo di 140 milioni di euro, da destinare al concorso alla finanza pubblica regionale di cui al comma 881 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018. La Regione siciliana si impegna ad incrementare di ulteriori 100 milioni di euro, per l'anno 2019, l'importo di 70 milioni di euro annui da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane del proprio territorio di cui al punto 4 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 12 luglio 2017, come richiamati dal comma 885 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018.

3. Alla Regione siciliana è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 da portare *in riduzione del concorso alla finanza pubblica di cui al comma 881 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 per il medesimo anno. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

4. *Le previsioni di cui al presente accordo integrativo concludono la fase transitoria delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione siciliana in materia di finanza regionale e locale nelle more dell'entrata in vigore, concordata per il settembre 2019, delle nuove norme di attuazione che sostituiranno quelle del 1965. Dal 2020, nell'ambito delle predette norme di attuazione, viene trasferita alla Regione siciliana la competenza in materia di finanza locale.*

5. Valutare l'eventuale rifinanziamento, nell'ambito della futura programmazione, della dotazione del fondo sviluppo e coesione da destinare alla Regione Siciliana.

Il Governo e la Regione Siciliana condividono le seguenti disposizioni legislative.

1.” Composizione del concorso alla finanza pubblica”: “Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:

«881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione Siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data..., è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020, già destinate alla programmazione della Regione Siciliana che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone conseguentemente al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue;

881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

b) al comma 885 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro»”;

2. “Misure straordinarie per l'equilibrio corrente dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane e della regione Siciliana”:

“«1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le “Previsioni definitive di competenza” e le “Previsioni definitive di cassa” sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;

d) nel 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione.»

Il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Ministro per il sud

Presidente della Regione siciliana

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 197 del 15 maggio 2018.

“Schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria -
Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive
modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074
recante: “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in
materia finanziaria”;

VISTO l'art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 recante:

“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

VISTO il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 recante: “Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, recanti attuazione
dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze”;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni,





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

recante 'Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione';

VISTO il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n.251: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria'";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2018, n.16: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria'";

VISTA la deliberazione n.14 del 9 febbraio 2018 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il documento 'Temi per l'Accordo sulla Finanza pubblica 2018' recante le linee guida per la rinegoziazione degli accordi Stato-Regione sottoscritti nel 2016 e nel 2017;

VISTA la nota prot. n. 2282 del 15 maggio 2018 con la quale l'Assessore regionale per l'economia trasmette la nota prot.n.11809 di pari data del Servizio I 'Rapporti finanziari Stato-Regione' del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia, con accluso lo schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, per l'apprezzamento della Giunta regionale, debitamente corredato di relazione illustrativa e di relazione tecnica (Allegato "A");

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'economia, nel corso della seduta odierna, rappresenta che l'iniziativa in argomento costituisce la prosecuzione del procedimento già avviato dal Governo regionale, all'inizio di quest'anno, per la rinegoziazione degli accordi conclusi con lo Stato ed, in particolare, per la individuazione di meccanismi finanziari volti a dare piena





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

attuazione agli artt.36, 37 e 38 dello Statuto autonomista;

RITENUTO di apprezzare il predetto schema di nuove norme di attuazione
dello Statuto in materia finanziaria;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

DELIBERA

di apprezzare lo schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in
materia finanziaria, in conformità alla proposta contenuta nella nota
dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 2282 del 15 maggio 2018, e
relativi atti, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

ER

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessore per l'Economia

DELIBERAZIONE N. 197 DEL 15/05/18 ALLEGATO A PAG. 106/35

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.

16

Palermo, 15/05/2018

N° prot. 2282

Oggetto: Trasmissione Schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Alla Segreteria della Giunta regionale di
Governo
Palazzo d'Orleans
Palermo

Per l'apprezzamento della Giunta regionale di Governo, si allega la nota n.11809 del 15 maggio 2018 con cui il Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito ha trasmesso la documentazione relativa all'oggetto.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
15 MAG. 2018
PROT. N. 1735

Sh 3
15/05/2018
gn



IL SEGRETARIO

houn

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

PROPOSTA DI RIFORMA
DELLE NORME DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO SICILIANO IN MATERIA FINANZIARIA



IL SEGRETARIO

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a cancellation or deletion.]



IL SEGRETARIO

Premessa

di Gaetano Armao

Assessore regionale per l'Economia

L'autonomia finanziaria della Sicilia si fonda sulle previsioni dello Statuto, sulle norme di attuazione dello Statuto in materia ed, adesso sui principi in materia di pareggio di bilancio ed armonizzazione finanziaria discendenti dalla normativa statale ed europea.

Luigi Sturzo nel 1949 affermava: *"senza autonomia finanziaria la regione, anche dotata di larga potestà legislativa, sarebbe un ente... ridotto pari a qualsiasi altro ente che dipenda dallo Stato"*. L'autonomia finanziaria è quindi requisito ineludibile per l'inveramento della specialità.

Lo Statuto della Regione siciliana prevede un'elencazione dettagliata delle funzioni attribuite dallo Stato alla Regione, nella forma della competenza esclusiva con l'art. 14, e nella forma della competenza concorrente con l'art. 17, lasciando, con l'art. 20, la possibilità di delega di altre funzioni. Nel contempo, la fonte statutaria prevede, agli artt. 36 e 37, le entrate con le quali far fronte all'esercizio di tali funzioni, a tale fine prefigurando, rispetto anche alle entrate oggi previste per le altre Regioni, l'integrale attribuzione di ogni tributo erariale con esclusione delle imposte di fabbricazione (accise), nonché i monopoli, tabacchi e lotto, così come specificato poi dalle norme di attuazione emanate con il D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074¹.

L'interpretazione delle prescrizioni statutarie deve avvenire alla luce delle norme di attuazione dello Statuto, in particolare, degli artt. 1-7 del citato d.p.r. 16 luglio 1965, n. 1074 e s.m.i.

Una siffatta previsione combinata di funzioni e di entrate regionali intendeva assicurare l'integrale copertura dei costi discendenti dall'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione siciliana. Ciò, almeno secondo il disegno originario dell'autonomia della Regione. Ma il progetto postulava che alla nascente Regione si attribuissero simultaneamente, o, quanto meno, in tempi ragionevolmente brevi, da un lato le funzioni e dall'altro lato le previste entrate.

Ora, non può negarsi che, nel trascorrere dei primi decenni di vita della Regione siciliana, il processo devolutivo delle funzioni fu molto più graduale rispetto a quello concernente le entrate, in quanto, prima che intorno alla metà degli anni settanta si facesse luogo alla emanazione di numerose e incisive norme di attuazione dello Statuto, ai fini del trasferimento delle funzioni nelle materie nello stesso ascritte formalmente alla competenza regionale, solo sparse e sommarie norme di attuazione erano precedentemente intervenute in talune materie, che in tal modo venivano acquisite alla sfera operativa della Regione.

¹ Più specificatamente l'art. 36 dello Statuto regionale, prevede che al fabbisogno finanziario della regione si faccia fronte mediante *"tributi istituiti dalla medesima"*, con riserva per lo Stato delle sole *"imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto"*. Questa disposizione sancisce dunque il potere della Regione di deliberare tributi propri, con legge regionale, disciplinando tutti gli elementi fondamentali e non del prelievo, nel rispetto dei principi del sistema tributario italiano e dell'ordinamento europeo. Si tratta dei tributi propri istituiti dalle regioni con propria legge nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale, cui si riferisce, per le Regioni a Statuto ordinario, l'art. 119, comma 2, secondo capoverso della Costituzione (*"stabiliscono... tributi ed entrate propri"*).

Anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione approvata nel 2001, era proprio l'art. 36, ed il riferimento ai tributi propri in esso contenuto, a sostanziare più marcatamente la differenza tra Regioni a Statuto ordinario e Regione siciliana. Il significato storico dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Regione dall'art. 36 dello Statuto, trova fondamento nel principio della ripartizione dei tributi per il quale spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato, per il finanziamento indifferenziato di tutte le funzioni. La Regione ha così visto riconosciuta la titolarità dei tributi spettanti così come indicato nello Statuto, e non la semplice spettanza del gettito così come alle altre Regioni sia speciali che ordinarie, alle quali è attribuita esclusivamente una compartecipazione.

L'art. 37 riserva alla Regione il gettito del tributo sui redditi delle imprese industriali e commerciali; in particolare, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti *"che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione ..."*.



Da considerare, nella prospettiva interpretativa della giurisprudenza costituzionale, che la stessa subordinazione dell'effettivo trasferimento di funzioni alla emanazione di specifiche norme attuative dello Statuto, nelle determinate materie di volta in volta riguardate, costituiva una barriera al concreto estrinsecarsi delle funzioni statutariamente attribuite.

Tale barriera, nel tempo, e' stata consapevolmente manovrata, da parte statale, per circoscrivere l'effettivo trasferimento di funzioni statali nel quadro di un'ottica centralista, di guisa che, ancora oggi, si deve prendere atto che rimangono non integralmente trasferite funzioni come la pubblica istruzione, l'assistenza pubblica e l'insegnamento universitario, la sanità.

Sul fronte delle entrate previste dallo Statuto autonomistico, invece, la Regione, sia nel regime provvisorio dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione la cui disciplina era fissata dal D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507, sia nel successivo regime determinato dalle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, approvate con D.P.R. 1074 del 1965, ha potuto fruire, salvi striscianti ostruzionismi spesso insorgenti nella stessa indicata ottica, delle entrate previste dagli artt. 36 e 37 dello Statuto².

E così, almeno, fino alla entrata in vigore della riforma tributaria prevista dalla legge n. 825 del 1971 che, mutando alla radice fondamentali principi tributari (con la trasformazione, ad esempio, delle imposte reali in imposte personali) ha sconvolto il precedente sistema tributario, determinando incertezze sulla corrispondenza dei soppressi tributi a quelli di nuova istituzione, e quindi sulla spettanza di questi ultimi. Se non addirittura sovvertendo lo stesso criterio discriminante della spettanza, in quanto veniva spostato il baricentro della riscossione tributaria, dal luogo in cui si trovavano i beni produttivi di reddito, al domicilio fiscale del soggetto contribuente, con le intuitive complicazioni che ne derivavano quando trattavasi di società con sede fuori del territorio siciliano.

Con ciò si determinava il venire meno, ad esempio, dell'intera applicazione dell'art. 37 dello Statuto e dei relativi proventi, legati al principio della riscossione presso gli stabilimenti siciliani, dei tributi diretti sul reddito mobiliare di rilevanti società operanti in campo nazionale, e, quindi, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, presso il quale ormai veniva dichiarato, accertato e riscosso anche il reddito proveniente dagli stabilimenti allocati in Sicilia, senza più possibilità di sceverarlo in un contesto reddituale, dichiarato unitamente a detrazioni attinenti all'intero arco operativo, correlato all'attività commerciale o industriale di tali società a base nazionale.

Lo stesso va precisato per altri cespiti di entrata quali: l'I.V.A. corrisposta da tutte le imprese che, pur fornendo beni e/o servizi nella Regione hanno sede fuori dal territorio (si pensi alle grandi imprese di erogazione), il gettito relativo alle ritenute sui redditi di capitale erogati da soggetti residenti fuori dal territorio nonché le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Sicilia da dipendenti statali e pensionati.

Non a caso la menzionata legge delega n. 825 del 1971 per la riforma tributaria prevedeva all'art. 12, comma quarto, il coordinamento della finanza regionale con la stessa riforma, da attuarsi attraverso apposita ulteriore normativa di attuazione dello Statuto regionale in materia finanziaria; normativa, che, tuttavia, a distanza di tanto tempo non è stata ancora emanata, impedendo che la Regione acquisisca le entrate, come sopra puntualmente assegnate dallo Statuto, e ri-

² Ne discende che spettano alla Regione, giusta le previsioni del dell'art. 2 del citato D.P.R. 1074 del 1965:

- a) le entrate da essa direttamente deliberate e le entrate tributarie riscosse nel territorio regionale, con le esclusioni previste dallo Statuto e dalla richiamata normativa attuativa;
- b) va riconosciuta alla Regione una riserva di competenza ad istituire nuovi tributi in relazione alle particolari esigenze della collettività regionale (art. 6, secondo comma del D.P.R. 1074 del 1965); competenza da esercitare nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato;
- c) spetta parimenti alla Regione la competenza concorrente ed integrativa sulla disciplina dei tributi erariali (art. 6, primo comma del D.P.R. 1074 del 1965) da esercitarsi entro i limiti elaborati dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi.



conosciute dalla normativa d'attuazione del 1965, ma non ricomprese fra quelle che con approssimative (e sempre di portata restrittiva) determinazioni ministeriali sono state considerate corrispondenti ai tributi soppressi, garantiti dalla citata normativa.

Con il c.d. federalismo fiscale, ed in particolare la legge che lo ha disciplinato (l. n. 42 del 2009), il legislatore ha previsto uno specifico regime per le relazioni finanziarie. La sede prevista dal legislatore per la definizione degli accordi di cui all'art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009 è il «tavolo di confronto» tra il Governo e ciascuna Regione a Statuto speciale³.

Ebbene, nonostante sia stato istituito anche per la Regione siciliana il 24 maggio 2012, dopo i primi proficui passi non ha poi prodotto alcun risultato. A tale inerzia non si è sostituita la capacità di ottenere in sede legislativa ordinaria risultati che incrementassero le entrate regionali, come pure avvenuto per le altre Regioni speciali. Addirittura, in alcuni interventi legislativi statali sono state riconsiderate, ed in termini riduttivi, entrate di spettanza regionale⁴.

Giova ricordare che a seguito dei numerosi ricorsi presentati dalla Regione siciliana, e già dal 2010, la Corte costituzionale ha riconosciuto in molteplici interventi legislativi statali la violazione dell'autonomia finanziaria della stessa e ciò nonostante l'obsolescenza delle norme di attuazione dello Stato in materia (D.P.R. n. 1074 del 1965) - più volte deprecata dalla stessa Corte⁵ - proprio perché ormai incompatibili con l'ordinamento tributario, non offra se non assai limitate garanzie.

In particolare, il Giudice delle leggi per ben otto volte negli ultimi anni ha ritenuto violate le prerogative finanziarie della Regione (si tratta delle sentenze nn. 145 e n. 207 del 2014, 65, 131, 176, 246 del 2015 ed, infine, la n.31 e 103 del 2016)⁶.

Ma la conclusione degli accordi tra il Presidente della Regione ed il Ministro dell'Economia tra il 2014 ed il 2017, ha determinato comunque gravi effetti finanziari per le entrate della Regione.

3 Secondo il Giudice delle leggi, infatti, «il «tavolo» rappresenta, dunque, il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocazione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione espressamente richiamato dalla stessa disposizione» (sent. n. 201 del 2010).

4 Il riferimento è all'art. 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante: «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria» che ha attribuito alla Regione siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di 49 mln€, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, mentre a decorrere dall'anno 2014, giusta D.M. 19 dicembre 2013, è stata poi determinata la metodologia di calcolo utile per determinare la quota delle imposte sul reddito relativa agli insediamenti delle imprese presenti sul territorio della Regione e ad essa spettante..

5 Sempre secondo la Corte costituzionale: «a ben vedere, molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra Stato e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari fra Stato e Regione dall'epoca delle norme dettate con il d.P.R. n. 1074 del 1965» (sent. n. 89 del 2015 che richiama quanto già sostenuto nella sentenza n. 66 del 2001).

6 Tutte le pronunce hanno riconosciuto che alla stregua di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 36 dello Statuto, spettano alla Regione siciliana le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime e nel presupposto che ove il legislatore statale intenda destinare allo Stato tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana, occorre che vengano rispettate tassativamente le tre condizioni di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 che subordina la deroga al principio generale della spettanza (contenuto negli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana): la natura tributaria dell'entrata, la novità della medesima entrata e la sua destinazione a particolari finalità contingenti individuate nelle apposite leggi di copertura.

Avuto riguardo alle previsioni in entrata del bilancio dello Stato relative al contrasto all'evasione e ad alcune indicazioni che provengono direttamente dalle sentenze della Corte, si può quantificare la minor entrata nel quadriennio tra i cinque ed i sei miliardi, mentre resta la constatazione della sostanziale elusione della normativa sul federalismo fiscale che pur avrebbe potuto invertire le previsioni finanziarie dello Statuto e consentire il trasferimento di funzioni alla Regione.



ne⁷. Va poi ricordato che sulla scorta della concordata rinuncia da parte di quest'ultima, così, l'Agenzia delle entrate non potrà che trattenere il gettito proveniente dai tributi di cui pur si è accertata la spettanza, in virtù del riconoscimento che, in termini illegittimi secondo la Corte, ha sancito che l'aumento di gettito è riservato al bilancio statale.

La scelta del precedente Governo regionale di soggiacere all'adeguamento dell'ordinamento finanziario regionale in termini unilaterali, ora con atti normativi o addirittura amministrativi generali dello Stato, ora della stessa Regione, a seguito di trattative incompatibili con le previsioni di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stata stigmatizzata dalla Corte costituzionale (si veda per tutte la sentenza n.238 del 2015). Tale scelta, infatti, deve ritenersi in contrasto con la legalità legale, in considerazione della natura della legge di attuazione della riforma costituzionale che connota la richiamata normativa sul federalismo fiscale, ma soprattutto con la legalità costituzionale⁸.

7 In particolare l'accordo del 2014, recepito dall'articolo 42, commi da 5 a 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 164 del 2014 (c.d. "sblocca Italia"), nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013 stabilisce gli obiettivi della Regione per il rispetto del patto di stabilità (per gli anni dal 2014 al 2017) e definisce il contenzioso in materia di riserva all'erario tra lo Stato e la Regione. Più specificatamente il comma 5 del citato art. 42 ha determinato l'obiettivo del patto di stabilità della Regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 pari a 5.786 milioni di euro e per gli anni dal 2015 al 2017 pari a 5.665 milioni di euro, e quindi in misura tale da garantire un contributo della Regione in termini di indebitamento netto pari a 400 milioni annui; il contributo, definito dal comma 8, confluisce nel "Fondo Rapporti Finanziari con autonomie speciali", istituito dallo stesso comma 8. La norma sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto in relazione a ciascuno degli anni dal 2014 al 2017; rimane comunque ferma la possibilità di rideterminare gli obiettivi in conseguenza degli ulteriori contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali.

Il contributo attribuito con la norma in esame non modifica il vincolo imposto alla Regione per il rispetto del patto di stabilità, il limite alle spese in termini di competenza eurocompatibile per il 2016, resta fissato a 5.665 milioni di euro. La norma, per tale motivo, comporta oneri nei soli termini di saldo netto da finanziare ed è finanziata con le disposizioni dei successivi commi 687 e 688.

In particolare la clausola 6 dell'accordo prevede testualmente "la Regione si impegna a ritirare, entro il 30 giugno 2014, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di legge o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014-17 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento.". Emerge quindi chiaramente che, al di là dell'effettiva rinuncia ai ricorsi, ed anche con riguardo ai ricorsi eventualmente promossi nel periodo interessato, la Regione ha parimenti rinunciato a beneficiare degli effetti finanziari.

8 La giurisprudenza costituzionale, proprio con riguardo alla Regione siciliana (sentenze n. 82, n. 77 e n. 46 del 2015) ha precisato che i principi di coordinamento della finanza pubblica sanciti dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, dovendosi privilegiare in tale materia la via dell'accordo, con la quale si esprime un principio generale, desumibile anche dall'art. 27 della citata legge n. 42 del 2009 (sent. nn. 193 e n. 118 del 2012), pur se in casi peculiari tale principio può essere derogato dal legislatore statale (sent. n. 46 del 2015).

Più in generale, giova ricordare che il Giudice delle leggi ha reiteratamente affermato che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali costituisce «parte della finanza pubblica allargata» di guisa che, «il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali» (sentenza n. 44 del 2014; nello stesso senso, ex plurimis, sentt. n. 79 del 2014 e n. 182 del 2011).

Alla stregua di tale richiamato è consolidato orientamento della Corte le disposizioni statali che impongono limiti alla spesa regionale sono configurabili quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, purché: a) prevedano un limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, che lasci alle autonomie regionali la libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa; b) abbiano il carattere della transitorietà (tra le molte sentt. nn. 79 e 44 del 2014, 205 del 2013).

Con riferimento alla prima delle condizioni citate lo stesso Giudice ha precisato che la stessa vada ritenuta soddisfatta anche da norme statali che prevedono «puntuali misure di riduzione [...] di singole voci di spesa», sempre che «da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sent. n. 139 del 2012), potendo si in tal caso procedere alla «estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentt. nn. 236 e 36 del 2013, 262 e 211 del 2012).

Sotto altro profilo, va ricordato che la consolidata giurisprudenza della Corte ha attribuito carattere finalistico al coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 229 e n. 122 del 2011, n. 370 del 2010, n. 121 del 2007, n. 35 del 2005), dal quale discende che l'esigenza di rendere effettivo l'esercizio di tale funzione: mentre, pur riconoscendo l'inevitabile incidenza sull'autonomia finanziaria delle Regioni del concorso ad esse imposto alla finanza pubblica, la medesima giurisprudenza ha reiteratamente precisato che è necessario, ma anche sufficiente, «contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite» alle autonomie (sentenza n. 139 del 2012), in guisa da garantirne il pieno coinvolgimento (sent. n. 88 del 2014).



In questo senso appare opportuno precisare che la norma da ultimo citata prevede che le Regioni speciali, nel rispetto degli Statuti di autonomia, *"concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti"*, nonché al patto di stabilità interno *"secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti"*. Ma tali fonti non hanno ancora provveduto a disciplinare la materia e non hanno, allo stato, recepito né declinato il principio pattizio nelle forme necessarie a renderlo opponibile al legislatore ordinario⁹.

In tal guisa, l'art. 27 della disciplina del federalismo fiscale determina una *"riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata"* (sentenza n. 71 del 2012), tale da configurare un *"presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti"* (sentenza n. 241 del 2012).

Ne discende che, una deroga alle procedure sancite dal richiamato art. 27 della legge n. 42 del 2009, *"non può trasformarsi da transitoria eccezione in stabile allontanamento delle procedure previste da quest'ultimo articolo"* (così ancora la già richiamata sentenza n. 238 del 2015) senza determinare una sostanziale vulnerazione delle garanzie della specialità scolpite dalla normativa del 2009.

Esattamente il contrario di quel che è avvenuto con l'acquiescenza della Regione e con effetti sicuramente pregiudizievoli per i suoi equilibri di bilancio con la conseguente crescita del debito (giunto, ormai, in termini complessivi, poco al di sopra degli 8 md€) e di fronte al crescente impegno finanziario determinato dall'importo del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica¹⁰.

Il richiamo dell'evoluzione del regionalismo finanziario delle autonomie differenziate appare essenziale al fine di rilevare la dimensione critica del contenuto degli Accordi (2014, 2016, 2017) sottoscritti tra lo Stato e la Regione siciliana, che segnano il sottodimensionamento delle garanzie giuridico-costituzionali e finanziarie dirette a tutelare i volumi delle risorse regionali, in ragione della peculiarità degli effetti finanziari conseguenti che s'innestano, altresì, nel contesto giuridico che registra la perdurante e notoria mancanza delle norme di attuazione, in violazione dell'art. 43 dello Statuto, dell'art. 27 della legge n. 42/2009, dell'art. 79 del D. lgs. n. 118/2011 s.m.i.

La controversa situazione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione siciliana ha avuto una svolta con l'ulteriore accordo stipulato in materia finanziaria tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione siciliana il 20 giugno 2016 (al quale va aggiunto anche l'intesa stipulata in pari data in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 685, della l.n. 208 del 2015) e che adesso risulta recepito dall'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) convertito in legge (legge 7 agosto 2016 n. 160) con alcune modificazioni che, in termini ancor più incisivi di quello del 2014, ha stabilito a fronte del riconoscimento di trasferimenti finanziari connessi al gettito garantito dall'Irpef, l'assoggettamento a puntuali vincoli anche per gli esercizi futuri; l'impegno ad approvare leggi specifiche e, nuovamente, la rinuncia ai contenziosi promossi dalla Regione in tutte le sedi giurisdizionali (ordinarie, costituzionali, amministrative).

Va preliminarmente sottolineato che tale ultimo accordo sottoscritto in materia finanziaria tra Stato e Regione siciliana, risulta concluso nonostante la mozione approvata dall'Assemblea re-

⁹ Se ne deve dedurre che nonostante non possa determinare un'alterazione del riparto costituzionale delle competenze, l'emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo (sentenza n. 23 del 2014), pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali.

¹⁰ Nel periodo 2014-2018 il concorso della Regione siciliana gli obiettivi di finanza pubblica è raddoppiato rispetto al 2012 ed oggi ammonta a 1.3 md€ (concorso regionale al risanamento della finanza pubblica) e 197 mil€ (prelievo forzoso sulle province) annui e raggiungere così i 5,7 md€ nel quinquennio.



gionale siciliana soltanto il 19 aprile 2016 (n. 439) che ha richiesto al Presidente della Regione la disdetta dell'accordo finalizzato alla rinuncia ai ricorsi promossi di fronte alla Corte costituzionale e concernente le precedenti pattuizioni del giugno 2014, in assenza di alcun parere favorevole da parte degli organi politici della Regione (in particolare dell'Assemblea regionale).

L'accordo in questione prevede inoltre, a differenza del precedente, il recepimento delle sue previsioni da parte della Commissione paritetica, che in tal guisa assume la valenza di mero organo di ratifica di determinazioni assunte in sede negoziale tra gli esecutivi statale e regionale (punto n. 7 dell'accordo). Vero è che per le autonomie regionali differenziate, analogamente a quelle a Statuto ordinario, i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (ex art. 119 Cost.) costituiscono limite inderogabile e che per esse lo Stato è chiamato a determinare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tuttavia, per le prime, l'adeguamento dell'ordinamento finanziario ai principi di coordinamento, a differenza delle seconde passa per gli adeguamenti statutari, delle norme di attuazione nel rispetto del metodo dell'accordo e secondo i procedimenti di collaborazione previsti dagli statuti.

Ma ciò non può condurre né a forme di revisione implicita degli Statuti speciali, né ad una sottrazione agli Statuti della materia finanziaria che diviene così di pertinenza delle norme di attuazione il cui contenuto viene elaborato in sede di concertazione Stato-Regione.

Ed infatti, le menzionate norme dello Statuto siciliano, a differenza di quelle delle altre autonomie differenziate, non rinviando ad accordi Stato-Regione per la loro modifica e/o integrazione, ma postulano l'adozione delle forme ordinarie di revisione (c.d. decostituzionalizzazione della disciplina finanziaria che può quindi esser modificata con legge ordinaria previo accordo in guisa da incidere sulle previsioni statutarie in materia di finanza e tributi)", alle quali ciascuna Regione partecipa al rapporto bilaterale con lo Stato nelle precipue forme prescritte dalla l. cost. n. 2 del 2001.

Alla stregua del vigente ordinamento regionale siciliano non può quindi provvedersi alla modifica del regime delle relazioni finanziarie e tributarie se non attraverso la modifica delle norme di attuazione e nel rispetto delle previsioni statutarie.

Forme che nel caso di specie non possono ritenersi rispettate.

In tal guisa, infatti, l'accordo del 2016 (ma anche quello del 2017) tra Stato e Regione e lo stesso art. 11 del d.l. n. 113 del 2016 convertito nella l. n. 160 del 2016 sotto il profilo sostanziale, risultano di difficile compatibilità con il quadro dei rapporti finanziari Stato-Regione siciliana siccome delineati dallo Statuto di autonomia, postulando l'implicita estensione di ciò che le disposizioni degli altri Statuti speciali prevedono (l'integrazione mediante legge ordinaria previo accordo) anche a quello della Regione siciliana.

Si è così determinata una diretta incisione, vulnerandone la portata, sulle previsioni degli artt. 36 e 37 dello Statuto che assegnano, con riguardo alle imposte indicate, l'intero gettito fiscale prodotto sul territorio regionale, nonché con il corretto assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Regione sancendo l'assorbimento nei trasferimenti concordati degli effetti finanziari dei contenziosi costituzionali nei quali la Regione è risultata vittoriosa nel presupposto che le statuizioni del

11 Giova ricordare al riguardo che, relativamente alle rispettive norme in materia finanziaria, sulla base delle modifiche introdotte con la l. cost. n. 3 del 2001: l'art. 63, quinto comma, dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia: sancisce "Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del governo e della regione, e, in ogni caso, sentita la regione", mentre l'art. 54, quinto comma, dello Statuto della Sardegna sancisce che "Le disposizioni del Titolo III del presente statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione". L'art. 104, primo comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, a sua volta, dispone "Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province". Infine l'art. 50, quinto comma, dello Statuto della Valle d'Aosta: stabilisce che "Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13 un ordinamento finanziario della Regione".

Non si rinviene analoga disposizione nello Statuto della Regione siciliana.



Giudice delle leggi siano emesse nell'interesse delle parti (come in un ordinario giudizio), e non dell'ordine costituzionale.

Come si accennava in precedenza la stessa norma del d.l. n.113 del 2016 (art.11) che ratifica l'accordo in questione, per altro verso, è intervenuta in una materia, quale quella finanziaria, in assenza della formale modificazione delle ricordate norme di attuazione in materia finanziaria del 1965 (D.lgs. n. 1074) che, al tempo risultano intonse, ne parleremo più avanti, solo successivamente saranno oggetto di modifica.

Il citato accordo del 2016 ha infatti previsto come attività conseguenziale - e la circostanza non ha precedenti - che un organo di rilievo statutario quale la Commissione paritetica, nel deliberare norme di rango sovra-legislativo, alle quali sono tenuti a conformarsi sia il legislatore statale che quello regionale, la trasposizione delle pattuizioni intervenute tra il Ministro dell'economia ed il Presidente della Regione (che peraltro non ha fatto precedere l'espressione della volontà regionale neanche da una delibera di giunta)¹².

La portata dell'accordo sottoscritto dal Presidente della Regione siciliana per le finanze isolate si manifesta principalmente nella determinazione parziale dell'attribuzione del gettito fiscale alla Regione, pur di fronte a norme statutarie che riconoscono l'intera spettanza. Vero è che la sostituzione del criterio del "riscosso" con quello del "maturato" offre maggiori risorse alla Regione, ma si tratta dell'atto dovuto - come più volte precisato dalla Corte costituzionale - che pone rimedio alla discrasia determinata dall'entrata in vigore della riforma tributaria degli anni '70 incompatibile con le previsioni delle citate norme di attuazione e comunque risulta vanificata dal riconoscimento parziale del gettito fiscale di cui all'art. 36 dello Statuto.


Ed infatti, prevedendo in favore della Regione solo porzioni del gettito risulta violato il principio dell'intera spettanza sancito in sede statutaria, principio modificabile solo con legge costituzionale¹³.

Sotto altro profilo, va ricordato inoltre il mancato trasferimento delle accise relativamente al prodotto immesso e consumato in Sicilia (valore 1.191.217.018,00 €), in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, comma 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, giusta il quale prevede che, a fronte della più rilevante partecipazione regionale al fondo sanitario (oggi al 49,11%), siano retrocesse accise maturate sul territorio regionale. A tale impegno lo Stato non solo non ha mai prestatato ossequio, ma ha addirittura imposto alla Regione di utilizzare a tal fine le risorse del FAS (oggi Fondo sviluppo e coesione) in spregio ai principi in materia di investimenti pubblici di cui all'art. 119 Cost.

Significativo appare a tal proposito il ben diverso regime di relazioni finanziarie concordato tra lo Stato e la Sardegna. Giusta il d.lgs. 114 del 2016, a quest'ultima viene riconosciuta la gran parte del gettito fiscale richiesto, un arretrato di quasi 1md€, accise ed imposte di spettanza, ma soprattutto la fiscalità di sviluppo, e comunque coinvolgendo per una preventiva valutazione il

¹² Con riguardo alla peculiare natura delle norme di attuazione degli statuti speciali la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che "di particolare rilievo è, poi, a questo riguardo, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, la funzione della normativa d'attuazione, vale a dire quel particolare procedimento che è previsto dai suddetti statuti speciali e che rinvia la specificazione delle implicazioni legislative derivanti dalle disposizioni statutarie alla decretazione legislativa successiva alla deliberazione di commissioni pariteticamente composte da rappresentanti dello Stato e della Regione interessata. È infatti evidente che questo tipo di produzione normativa, che deve comunque necessariamente - dato che fuoriesce dagli abituali modelli procedurali previsti per il percorso legislativo - trovare il suo fondamento in disposizioni statutarie, si pone come norma interposta (e, quindi, sovraordinata) per ciò che riguarda sia la legge statale che quella regionale che vengono a disciplinare corrispondenti ambiti legislativi" (sent. n.159 del 2009), puntualizzando, altresì, che "esse vadano tenute presenti in sede di interpretazione delle norme statutarie" (sent. n. 175 del 1975).

¹³ E ciò appare stridere ancor di più con l'equilibrio tra le Regioni speciali che si vorrebbe realizzare sul piano dell'autonomia finanziaria se si considera poi che l'art. 12 dello stesso d.l. n. 113 del 2016 prevede il trasferimento poi 70mn€ di accise alla Val d'Aosta: "a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016."



parlamento regionale, cosa che non è accaduta per l'Assemblea regionale siciliana trasformata, invece, in un organo di mera ratifica non solo delle risultanze finanziarie dell'accordo, ma addirittura di atti normativi ancora in corso di formazione (punto n. 3).

C'è poi da osservare che mentre gli (stringenti) adempimenti a carico della Regione sono accompagnati da un puntuale apparato sanzionatorio, nulla si dice per gli adempimenti di pertinenza statale (che purtroppo la prassi amministrativa dimostra spesso disattesi). Circostanza, questa, che rende più che evidente l'asimmetria delle posizioni delle parti involte nel negoziato di cui l'accordo in esame costituisce l'approdo.

Se si vuol correttamente inquadrare questo accordo riduttivo delle prerogative regionali va precisato che esso trova *giustificazione* solo quale rassicurazione ai mercati a fronte del sostanziale "default" della Regione (la circostanza che i 500mn€ siano destinati a stipendi e ratei di mutuo questo conferma), situazione peraltro acclarata dallo stesso accordo che nel preambolo prende atto "della situazione di grave sofferenza finanziaria del bilancio della Regione" e ciò a costo di vulnerare l'autonomia finanziaria regionale

In conclusione quindi, se per un verso, va considerata favorevolmente l'iniziativa di porre mano alla revisione delle norme di attuazione del 1965, più volte richiesta dalla Corte costituzionale per porre rimedio alle asimmetrie determinate dall'evoluzione dell'ordinamento tributario rispetto alle obsolete previsioni delle prime che depotenziano la portata delle attribuzioni statutarie (in particolare si vedano la n. 19 e la n. 85 del 2015)¹⁴, soprattutto con il passaggio dal criterio del "riscosso" a quello del "maturato".

Restano poi del tutto impregiudicate questioni come quelle delle accise (pur in vigenza della richiamata normativa statale), dei tributi diversi (neanche menzionati), della fiscalità di vantaggio (come ricordato prevista nelle norme di attuazione in materia finanziaria appena pubblicate della Sardegna e come espressamente previsto dall'art. 27 della l. n. 42 del 2009 e s.m.i.) e, quel che è più grave, della perequazione infrastrutturale che non può essere scissa dal riassetto delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione così come sancito non solo dall'art. 38 dello Statuto, ma anche dagli artt. 22 e 27 dell'appena ricordata l. n. 42 del 2009 e s.m.i. nell'alveo dell'art. 119 Cost.

Perequazione infrastrutturale - i dati che seguono scaturenti dai Conti pubblici territoriali sono eclatanti in tale senso - che se da un lato perde di rilievo nelle relazioni finanziarie con lo Stato, ed a dispetto della rilevanza che invece ha inteso conferirgli lo Statuto con l'art. 38, divenuto ormai una norma vuota, non trova - come meglio sarà specificato più avanti nell'analisi delle misure contenute nei "Patti per il Sud" - in altri contesti adeguata considerazione.

Al riguardo non può sottacersi che l'aver posto, come prima ricordato, la Commissione paritetica quale organo di mera ratifica di quanto disposto dall'accordo (invero in forma in taluni casi contraddittoria) non solo stride col ruolo assegnatole dallo Statuto di determinazione delle norme di attuazione, ma fa sorgere molteplici questioni. Ed infatti, per un verso il recepimento dell'accordo è avvenuto in vigenza delle richiamate norme di attuazione del 1965 e con esse quindi in contrasto, sotto altro profilo si è costretta la Commissione paritetica a ratificare quantificazioni sulla spettanza del gettito incompatibili con le richiamate prescrizioni dello Statuto specia-

¹⁴ "Ritiene tuttavia questa Corte che gli effetti, mediati ma rilevanti, conseguenti alle connessioni tra la norma impugnata e la disciplina della riscossione dell'IRPEF, debbano indurre le parti ad una riflessione sull'opportunità di porre in essere meccanismi pattizi nello spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione, collaborazione che, nella specie, appare lo strumento più idoneo a risolvere problematiche come quelle in esame che attengono all'equità più che alla legittimità. E ciò, anche tenendo conto dell'ampia accezione offerta dalla Corte dello strumento dell'accordo (sentenza n. 19 del 2015, in relazione al patto di stabilità), nel senso che lo stesso «serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni esistenti nelle varie realtà territoriali. Per questo motivo, il contenuto degli accordi, oltre che la riduzione dei programmi in rapporto al concorso della Regione interessata ad obiettivi di finanza pubblica, può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa [...]".



le. Se l'esito positivo del referendum confermativo sulla riforma costituzionale ha solo postergato l'esigenza di un negoziato sulla revisione dello Statuto, che rimane imprescindibile, occorre chiedersi quali conseguenze determinerà su tale negoziato l'intervenuta approvazione delle modifiche della disciplina finanziaria delle relazioni tra Stato e Regione.

Questa soluzione determina il rischio concreto che le norme di attuazione che hanno modificato il testo del 1965 - frutto di uno stigmatizzato "negoziato solitario" e per la Regione connotato da evidente "*stato di bisogno*" - diverranno il contenuto sostanziale da trasfondere nella parte finanziaria dello statuto regionale oggetto di revisione proprio in quanto frutto di un'intesa tra Stato e Regione che, come dimostrato, ha invece del tutto obliterato il Parlamento regionale.

Tuttavia non può revocarsi in dubbio che l'accordo nella revisione delle norme attuative dello Statuto non può in nessun modo risolversi in una vulnerazione esplicita (e quindi non più effetto della descritta successione temporale delle norme) delle attribuzioni statutarie che in nessun caso consentono di quantificare riduttivamente il gettito in favore della Regione, né alterare il procedimento di revisione della normativa di attuazione al punto di rendere la commissione paritetica organo di mera ratifica avuto riguardo non solo alla collocazione che la stessa riceve nello Statuto, ma anche per il peculiare ruolo che le è riconosciuto nella "determinazione" di siffatta tipologia di disposizione normativa (art. 43 St. sic.) che gode - come noto - di un rango sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria regionale e statale.

La delineata "la via dell'accordo", da privilegiare nei rapporti tra Stato e Regioni ad autonomia differenziata (così definita dalla giurisprudenza costituzionale, da ultimo v. n. 155 del 2016), pur non rispondendo ad una "*finalità costituzionalmente vincolata*", sicché può esser derogata in casi peculiari dal legislatore statale, assurge al rango di "*principio generale desumibile*" dal citato art. 27 della l. n. 42 del 2009 in attuazione dell'art. 119 Cost.


Tuttavia, se non può revocarsi in dubbio che il metodo pattizio è ormai divenuto "*parte integrante della dimensione costituzionale dello Stato riguardo ai rapporti finanziari con le autonomie speciali*" (Corte cost. n. 155 del 2015), siffatta forma negoziale potrà riguardare le disposizioni attuative dello Statuto (Corte cost. n. 66 del 2001, espressamente richiamata nel preambolo dell'accordo) ma non incidere direttamente sulle previsioni statutarie (come nel caso dell'accordo di che trattasi) la cui revisione, anche dopo l'entrata della riforma costituzionale cui si faceva riferimento, è subordinata al rispetto delle procedure sancite per la modifica dello Statuto regionale.

Ad integrare il ridisegno dell'assetto delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione, anche se anteriormente all'entrata in vigore delle norme di attuazione, è poi intervenuta la legge di bilancio per il 2017 (l. 11 dicembre 2016, n. 232), all'art. 1, commi 509-516 che se da un lato ha rimodulato il saldo di finanza pubblica che la Regione deve garantire (non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018), e con la previsione di riduzione strutturali e della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento nel periodo 2017-20 per ciascun anno rispetto all'anno precedente, il cui rispetto è accompagnato dalla previsione di sanzioni di tipo finanziario sui trasferimenti annuali, con la conseguente esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno.

Come precisato con il d.lgs. 11 dicembre 2016, n. 251 sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria modificative di quelle sancite dal citato d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, come ricordato parte strutturale di un sistema di relazioni finanziarie più volte censurato dalla Corte costituzionale in quanto obsoleto e capace di determinare effetti perversi e distorsivi del quadro delineato a livello statutario¹⁵.

Intervenendo in sede attuativa dell'accordo sottoscritto tra Stato e Regione e della normativa conseguente l'art.1 della disciplina del 2016 in attuazione dell'art. 36 dello Statuto regionale at-

¹⁵ Le norme sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2017 e sono entrate in vigore il successivo 24 gennaio 2017



tribuisce alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate una percentuale sul gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione.

Attraverso la novella in esame si è inteso determinare l'importo di spettanza regionale sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

In primo luogo, infatti, la percentuale di pertinenza regionale viene quantificata in termini progressivi:

5,61 decimi per l'anno 2016,

6,74 decimi per l'anno 2017,

mentre a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi.

Tale soluzione, invero, solo apparentemente risulta favorevole per la Regione e determina, come in precedenza sottolineato, una sostanziale vulnerazione dell'impianto dell'autonomia finanziaria delineata dallo Statuto, preordinata al finanziamento dello svolgimento delle funzioni dallo stesso attribuite alla Regione.

Come opportunamente sottolineato dalla Corte dei conti della Sicilia che detto accordo, appare indotto da interventi istituzionali multilivello (in particolare alla stregua delle richiamate pronunce della Corte costituzionale¹⁰ e della stessa Corte dei conti), che hanno consentito di prendere atto della sostanziale *"insostenibilità in termini finanziari degli oneri imposti negli ultimi anni alla Regione per il concorso al risanamento della finanza pubblica"*, e ciò a causa dell'invarianza dei sistemi di attribuzione delle risorse previsti dalle ormai obsolete norme di attuazione dello Statuto in materia *"rimasti impermeabili al profondo mutamento del sistema fiscale intervenuto negli anni e delle riforme amministrative che, indirettamente, hanno inciso sul riparto del gettito fiscale in base al luogo della riscossione"*¹⁶.

Giova al riguardo ricordare che la stessa Corte costituzionale, nella citata giurisprudenza in materia, ha avuto modo di precisare che gli effetti, mediati ma rilevanti sulle relazioni finanziarie tra Stato e Regione dell'obsolescenza della normativa di attuazione avrebbero dovuto indurre già da tempo le parti *"ad una riflessione sull'opportunità di porre in essere meccanismi pattizi nello spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione, collaborazione che, nella specie, appare lo strumento più idoneo a risolvere problematiche come quella in esame che attengono all'equità più che alla legittimità"* (così la già citata sent. n.89 del 2015).

Quindi non tanto una piena applicazione del regime di autonomia finanziaria sancita dallo Statuto, che avrebbe dovuto correlarsi, peraltro, con il trasferimento di funzioni, ma una scelta "obbligata" per scongiurare il dissesto della Regione e garantirne la "sopravvivenza finanziaria".

A conferma di tale assunto basti richiamare quanto affermato a compendio dalla Corte dei conti la quale ha sottolineato con chiarezza che: *"l'attribuzione di risorse ulteriori rispetto a quelle riconosciute alla Regione siciliana nell'esercizio 2015, stimate dai 1,4 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 ai 1,6 milioni per il 2018 ed anni successivi, tuttavia, interviene solamente a mitigare i pesanti effetti recati dalle disposizioni relative alla compartecipazione della Regione al risanamento della finanza pubblica, che ammontano, per gli esercizi 2017-2019, rispettivamente a 1,445 - 1,510 - 1,206 milioni di euro"*¹⁷.

¹⁶ CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA, *Elementi per l'Audizione in merito alle previsioni del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per gli anni 2017-2019 e della relativa Nota di aggiornamento*, Palermo, 6 dicembre 2016, stampato, 16 e ss.

¹⁷ Così ancora CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA, *op. e loco ult. cit.*



Sempre a norma dell'art.1 della disciplina in esame la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:

- 1) da
ll'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- 2) da
ll'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- 3) da
lle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- 4) i
dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime."

Si prevede, infine, che le disposizioni applicative delle modifiche introdotte nel 2016 siano adottate con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze previa intesa con la Regione, *"per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche"*.

Un secondo intervento di modifica delle norme di attuazione si è perfezionato con il d.lgs. 25 gennaio 2018, n. 16, *"Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria»*.

Giusta l'Accordo del 12 luglio 2017 è stato stabilito il nuovo criterio di calcolo dell'IVA spettante alla Regione sulla base del "maturato fiscale" e non più del "riscosso" in Sicilia. Il criterio sancito dall'Accordo (punto 1) è stato recentemente trasfuso nel D.P.R. n. 1074 del 1965 dal D. Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16 che ha aggiunto all'art. 2 del D.P.R. la lett. *a bis*). Giusta la nuova normativa, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate..... (omissis): *"i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quello nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile"*.

Il maggior gettito IVA secondo il nuovo criterio, è stato stimato, per il periodo 2017 – 2020, in 648,00 milioni di euro. Il punto 4 dell'Accordo ha però obbligato la Regione a destinare ai liberi consorzi della Regione siciliana un contributo annuo di 70,00 milioni di euro, aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, a partire dall'anno 2017. Tale maggiore onere è quantificabile pertanto in 280,00 milioni di euro per il periodo 2017 – 2020.

Appare evidente che più una revisione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione si sia messo riparo alla progressiva asfissia che stava conducendo al default la Regione. Tuttavia la co-

Appare opportuno sottolineare che l'accordo tra Regione e Stato stabilisce: a) l'impegno alla rinuncia agli effetti dei contenziosi avanti la Corte costituzionale e, segnatamente, di quelli relativi alla sentenza n. 65 del 2015; b) il conseguimento di un saldo positivo di 227.879.000 migliaia di euro per il 2016, di 577.512.000 migliaia di euro per il 2017 e del pareggio di bilancio - ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012- nel 2018; c) riduzioni di spesa dal 2017 al 2020 non inferiori al 3 per cento (con esclusioni di alcune categorie di spesa); d) il recepimento di plessi normativi statali in alcuni ambiti amministrativi; e) una serie di interventi di riorganizzazione amministrativa.



stante diminuzione del gettito fiscale, effetto dalla perdurante crisi economica unita ai minori trasferimenti rischia di rendere temporaneo anche il decritto intervento minimale. Mentre dal succedersi di norme ed accordi sinteticamente richiamati appare parimenti evidente la "rottura", anche per la Sicilia, del rapporto tra fonte statutaria, norma di attuazione statutaria, legge ordinaria, accordi tra esecutivi (statale e regionale), che si succedono, pur nel mutato contesto della disciplina dell'autonomia finanziaria delle Regioni speciali, in una concatenazione non solo difficilmente compatibile con i principi, ma anche con la stessa sequenza logica, come dimostrato nell'esame di tale ultima fattispecie.

La lentezza che ha riguardato il negoziato tra Stato e Regione per l'inveramento dello Statuto regionale deve essere risolta non creando un modello alternativo (che ferme restando le funzioni trasferite e rispettando i vincoli di solidarietà finanziaria) consenta di conseguire l'equilibrio di bilancio. Il negoziato sulle competenze, postula invece una riconsiderazione non solo della normativa attuativa, ma anche delle previsioni statutarie sul loro finanziamento, modificando, ad esempio la previsione che esclude le accise dalla spettanza regionale (per di più nella Regione che offre il più elevato contributo alla raffinazione e che ne sopporta le ingenti conseguenze ambientali).

Se è indiscutibile che occorre garantire un equo bilanciamento tra le garanzie finanziarie della specialità regionale ed i vincoli costituzionali nei solidariet  appare non meno rilevante che l'autonomia finanziaria regionale deve avere quale primo riferimento l'equilibrio tra funzioni attribuite (che a loro volta dovrebbero corrispondere a quelle spettanti) e risorse economiche necessarie per farvi fronte nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. E certamente l'assetto raggiunto a seguito delle nuove norme di attuazione in materia non consente di affrontare in modo esaustivo i nuovi "nodi" della specialit . Mentre rimane sullo sfondo il tema della capacit  impositiva attribuita dallo Statuto speciale e pi  in generale quella di concedere esenzioni e/o riduzioni in una prospettiva di fiscalit  di sviluppo e di attrazione di investimenti (come attraverso l'istituzione di zone economiche speciali).

Lo Statuto regionale non prevedeva e non prevede la possibilit  che con riguardo alle relazioni finanziarie si possa procedere a modificarlo con norma ordinaria, ma neanche con una normativa di attuazione in materia finanziaria che delinei un sistema sostanzialmente divergente rispetto a quello statutario, anche se frutto di un nuovo dinamismo negoziale tra gli esecutivi, solo recepito dalla Commissione paritetica che, in tal guisa, da stanza di compensazione del confronto tra le posizioni dello Stato e della Regione diviene un mero organismo di ratifica. Ed anche sotto tale profilo non pu  omettersi di rilevare la distonia rispetto alle previsioni statutarie.

Il nuovo assetto, come precisato se non modifica l'impianto statutario, introduce elementi contraddittori che ne vulnerano tuttavia la coerenza dell'impianto, e soprattutto l'attuazione ecco perch  il Governo Musumeci ha avviato, gi  agli inizi di questo anno, il procedimento per la rinegoziazione degli accordi conclusi con lo Stato e per la revisione complessiva delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Finanze e Credito

Servizio 1 – Rapporti Finanziari Stato-Regione

Prot. n. 11809

Palermo, 15 maggio 2018

Oggetto: Schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Al Signor Assessore regionale dell'Economia


Ufficio di Gabinetto

SEDE

Alla stregua degli indirizzi programmatici di cui al documento apprezzato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 14 del 9 febbraio 2018, si è proceduto alla stesura del presente schema di parte regionale, che ovviamente costituisce un documento aperto ad integrazioni migliorative, che, in caso di condivisione dell'Assessore per l'Economia, potrà costituire, nell'ambito della prevista rinegoziazione degli Accordi Stato-Regione, oggetto di confronto con lo Stato, in sede politica e tecnica.

Pertanto, nel trasmettere lo schema in oggetto indicato, debitamente corredato di relazione illustrativa e di relazione tecnica, si elencano i punti salienti dello stesso:

- attuazione del coordinamento finanziario della Finanza regionale siciliana con la Finanza statale estendendo con la lettera a) il criterio di riparto del maturato a tutti i tributi erariali (non riservati allo Stato) riscossi e di quelli i cui presupposti di fatto economici cui si collega o da cui sorge l'obbligazione tributaria si siano verificati nel territorio regionale, in modo di attuare il principio della devoluzione integrale del gettito ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto, ancorchè le relative entrate tributarie siano state accertate, riscosse o versate fuori dal territorio regionale;
- ricostituzione dell'equilibrio finanziario sotteso all'art.36 dello Statuto relativamente al rapporto risorse finanziarie/ funzioni di competenza statutaria, con contestuale previsione di una clausola di neutralità finanziaria e di coordinamento obbligatorio a salvaguardia del medesimo dai successivi interventi normativi dello Stato, fatte salve le eccezionali esigenze di finanza pubblica, da disciplinare con Intesa;



- piena attuazione dell'articolo 37 dello Statuto tramite il richiamo all'interno della norma della metodologia Irap per la determinazione del valore della produzione netta relativamente alle imprese multipianto;
- previsione di spettanza alla Regione delle accise (non solo quelle sull'energia elettrica), sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi e sui gas petroliferi raffinati ed immessi in consumo nel territorio regionale o comunque riconducibili alla capacità fiscale dello stesso;
- riconoscimento del ruolo della Regione nella partecipazione alla lotta all'evasione tramite la definizione delle strategie con apposite intese col Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- piena attuazione dell'articolo 38 dello Statuto - tramite la definizione di un meccanismo triennale, per esigenze di programmazione finanziaria, di determinazione del contributo di solidarietà che tenga conto dell'intervento dello Stato negli investimenti in modo parametrato alla popolazione ed alla situazione infrastrutturale isolana;
- previsioni attuative dei principi comunitari in tema di insularità e di fiscalità di sviluppo ;
- previsioni attuative in tema di perequazione infrastrutturale.

Il Dirigente del Servizio

F.to Antonino Adragna

II DIRIGENTE GENERALE

F.to Benedetta Cannata



IL SEGRETARIO

SCHEMA DI NORME DI ATTUAZIONE ALLA STREGUA DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI COMUNICATI DALL'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E' innegabile che un sistema di finanziamento degli enti territoriali, le cui fonti di entrata subiscono modifiche per effetto di riforme fiscali o di prelievi straordinari a titolo di concorso alla finanza pubblica per il raggiungimento degli obiettivi concordati con l'Unione Europea, non ha registrato la garanzia dell'effettiva e continuativa corrispondenza tra gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e le risorse disponibili in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale delle rispettive collettività territoriali) e di devoluzione di gettiti erariali, rischiando di creare un *vulnus* sotto il profilo del rispetto dell'obbligo di copertura della spesa ai sensi del novellato disposto di cui all'art. 81, 6° comma, ed all'art. 119 Cost., anche alla luce dei principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito introdotti dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e declinati, per gli enti territoriali, agli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

L'esperienza in tema di relazioni finanziarie e di contenzioso fra la Regione Siciliana e lo Stato dimostra quali ricadute negative siano conseguite sul bilancio regionale dalla mancata revisione delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, rimaste ferme al D.P.R. n. 1074 del 1965 ed, inoltre, dal mancato coordinamento dell'ordinamento finanziario - tributario della Regione con quello dello Stato, già previsto dall'articolo 12, comma 2 n.4 della Legge delega n.825/1971 di Riforma fiscale.

Su tali temi complessi, è noto che a far data dalla sentenza n. 298/1974, la Corte costituzionale ha richiamato l'attenzione sul fatto che *«molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra Stato e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari fra Stato e Regione dall'epoca delle norme dettate con il D.P.R. n. 1074 del 1965»* (sentenza 155/2015) sottolineando, in quest'ultima, come lo stesso principio



dell'equilibrio di bilancio comporti che le parti – anzitutto lo Stato - debbano concordare relazioni finanziarie nelle quali sia tenuto conto anche degli eventuali vulnera causati alle finanze regionali da un riparto delle risorse stesse non ponderato nelle forme costituzionalmente corrette».

Risale, infatti, al 2001 l'auspicio - formulato dal Giudice delle leggi - affinché «*Stato e Regione, attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'art. 43 dello statuto ai fini della adozione delle norme di attuazione, si attivino per adeguare alle nuove esigenze e realtà l'attuale assetto normativo in questa materia*» (sentenza 66/2001).

Si richiamano al riguardo, per la valenza politica, le relazioni della Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali deliberate, rispettivamente, nella seduta del 25 febbraio 2015 e nella seduta del 10 maggio 2017, e trasmesse alle Presidenze della Camera e del Senato il 6 novembre 2015 e l'11 maggio 2017, aventi ad oggetto le indagini conoscitive, nell'ordine, "Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi (XVII Legislatura -doc. XVII-BIS n. 3) e "Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti speciali (doc. XVI-BIS n. 11).

Come noto, il sistema di finanziamento della Regione siciliana delineato dallo Statuto, nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 119 Cost., muoveva dall'idea che la Regione fosse in grado di provvedere all'esercizio delle sue funzioni ordinarie mediante le entrate patrimoniali e tributarie spettanti. Si trattava di un modello che, in astratto, avrebbe dovuto garantire l'integrale finanziamento delle funzioni statutariamente attribuite alla Regione ma che si è presto rivelato inadeguato rispetto allo sviluppo dello Stato sociale, giacché la Regione, a causa dei più bassi redditi dei suoi contribuenti, ed in conseguenza del più elevato costo delle funzioni, non sarebbe stata comunque in grado, con le entrate riconosciute dallo stesso Statuto, di fronteggiare le spese necessarie all'esercizio delle funzioni che, pur nominalmente attribuite, non le sono state trasferite (Istruzione, Università, Assistenza e, in via di interpretazione evolutiva, qualora accettata, la Finanza locale) .

Tale tesi è stata avvalorata dai lavori della Commissione presieduta dal prof. A. Brancasi , costituita con D. P. C. M. del 16 maggio 1997, la quale ha verificato che gli oneri non sopportati dalla Regione, in conseguenza dell'incompleto trasferimento delle funzioni statutariamente previste, sarebbero stati superiori rispetto alle maggiori entrate che sarebbero state riconosciute sulla base di nuove norme attuative dello Statuto in materia finanziaria.



Successivamente, sono intervenute rilevanti modificazioni al Titolo V, Parte II della Costituzione per effetto della legge costituzionale n. 3/2001 che, pur salvaguardando le autonomie speciali, ha rivisto gli ambiti delle materie di competenza legislativa regionale, anche per armonizzarli con la c.d. *devolution* delle leggi Bassanini ma, soprattutto, con la novella dell'art. 119 Cost., che ha mutato i principi e le fonti di finanziamento integrale delle funzioni, includendovi le compartecipazioni, nonché per adeguare l'ordinamento regionale agli obblighi discendenti dai Trattati europei.

Invero, la prima causa di rottura dell'equilibrio finanziario sottostante alle norme di attuazione approvate con D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 è riconducibile alla Riforma Tributaria del 1971, cui hanno fatto seguito le Riforme fiscali del 1997, del 1999 e del 2003 e la Riforma della riscossione del 1999 che hanno mutato definitivamente il sistema tributario, sulla cui base il D.P.R. del 26 luglio 1965 n. 1074 aveva attuato l'impianto finanziario statutario senza, peraltro, assicurare l'integralità del gettito prevista dagli artt. 36 e 37 dello Statuto.

Lo Stato, tuttavia, ha costantemente sostenuto che la Regione siciliana, in virtù delle norme di attuazione del 1965, avrebbe addirittura disposto di risorse eccedenti i costi delle funzioni effettivamente trasferite: infatti, pur nel mutato assetto costituzionale, ha mantenuto la tradizionale impostazione che il trasferimento di risorse aggiuntive deve sempre essere accompagnato dal contestuale trasferimento delle funzioni, in particolare sancendo il criterio di "simmetria" con la disciplina contenuta nel D. lgs. 3 novembre 2005, n. 241, attuativo dell'art. 37 dello Statuto (cfr. Corte cost. n. 145/2008), come può evincersi anche dalle osservazioni formulate nel parere del 2011 dalla Ragioneria Generale dello Stato, reso alla Commissione Paritetica, relativamente alla relazione dell'Assessore per l'Economia concernente *"Linee d'indirizzo per l'attuazione dei principi di cui agli articoli 15, 22 e 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 nella Regione siciliana"*.

Come noto, l'interpretazione dell'articolo 2 del D.P.R. n. 1074/1965, in particolare, laddove contiene il riferimento a *"tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio"*, è stata fonte di ampio dibattito e di contenziosi.

Al riguardo, sul piano interpretativo, si è posta la questione se considerare il cosiddetto principio della territorialità della riscossione, che fa esclusivo riferimento al luogo in cui avviene l'operazione contabile (metodo del "riscosso") oppure il principio della capacità fiscale, che fa riferimento al luogo dove matura il presupposto dell'imposizione fiscale (metodo del "maturato").

Nel primo caso, vanno attribuite alla Regione le entrate tributarie, quali l'IRPEF, riscosse nel territorio regionale. Questa tesi è stata seguita dal Ministero dell'Economia



e si basa sulla considerazione che, laddove lo Statuto vuole attribuire alla Regione anche entrate maturate nella Regione, ma riscosse altrove, lo prevede espressamente, come all'art. 37, che riguarda le imprese industriali e commerciali.

Nel secondo caso, invece, devono essere attribuite alla Regione, non solo le entrate riscosse in Sicilia, ma anche quelle che maturano nell'ambito regionale (ad esempio, nel caso dell'Irpef, le ritenute fiscali sul reddito dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici statali che risiedono e lavorano nella Regione).

Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha registrato una significativa evoluzione negli anni mutando gli orientamenti precedenti (sentenze nn. 111 e 138/1999).

Infatti, con la sentenza n. 116/2010, si è pronunciata riconoscendo il principio della territorialità della riscossione e avallando dunque il metodo del "riscosso".

Da ultimo, in un passaggio della sentenza n. 207/2014, in termini di *obiter dictum*, la Corte ha statuito che *"l'articolo 2 del D.P.R. 1074/65 va inteso nel senso che deve essere assicurato alla Regione il gettito derivante dalla capacità fiscale che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell'ambito regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria. Ciò che rileva, quindi, è che venga assicurato che alla Regione giunga il gettito corrispondente alla sua capacità fiscale"*.

Di recente, l'impostazione interpretativa statale è stata superata dal decreto legislativo n. 251 del 2016, a seguito della sentenza n. 89/2015, con la quale la Corte costituzionale, constatato che gli effetti prodotti dalla legislazione statale relativa alle modalità di riscossione dell'Irpef avevano determinato conseguenze definite rilevanti per le finanze della Regione Siciliana, aveva auspicato che le stesse *«debbero indurre le parti ad una riflessione sull'opportunità di porre in essere meccanismi pattizi nello spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione, collaborazione che, nella specie, appare lo strumento più idoneo a risolvere problematiche come quelle in esame che attengono all'equità più che alla legittimità»*.

In tale cornice, il Governo precedente, ravvisata l'esigenza di pervenire alla definizione di un nuovo assetto dei rapporti in materia finanziaria, al duplice fine del riequilibrio del bilancio regionale (art.81 Cost.) e del riallineamento dei costi delle funzioni statutariamente trasferite con entrate strutturali e permanenti (quindi ad invarianza di funzioni), con gli Accordi del 20/6/2016 e del 12/7/2017 ha proceduto, d'Intesa con lo Stato, alla revisione delle vigenti norme di attuazione dello Statuto in materia fi-



nanziaria (D.P.R. n. 1074/1965) per modificare il criterio di riparto del gettito dell'Irpef e dell'Iva (D. Lgs. n. 251 del 2016 e D. Lgs. n. 16 del 2018), ancorandolo al criterio del maturato in luogo di quello del riscosso, nell'intento di assicurare maggiore certezza e stabilità di risorse alla finanza regionale e di garantire l'afflusso continuativo e strutturale del gettito dei due più rilevanti cespiti di entrata del bilancio regionale.

In tale ottica, lo schema normativo che oggi si propone estende il criterio di riparto del maturato a tutti i tributi erariali non riservati allo Stato, anche al fine dare attuazione all'art. 37 dello Statuto.

La previsione costituzionale di un fondo perequativo - art. 119, comma 3 cost. - destinato a garantire, in uno con le entrate proprie e con le compartecipazioni a tributi erariali, il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite, supera la carenza di un'analogia previsione statutaria al riguardo, consentendo dunque anche alla Regione Siciliana - ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n.3/2001 - un immediato adeguamento alle più ampie forme di autonomia riconosciute alle Regioni a statuto ordinario - ed una necessaria integrazione delle risorse indispensabili al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni ad un livello commisurato alla esigenza di assicurare e mantenere parametri standard e livelli essenziali delle prestazioni uniformi in tutto il territorio nazionale.

E' indubbio che, a più bassi livelli di reddito della popolazione, corrisponde una minore capacità fiscale, quindi, gettiti inferiori di tributi erariali e consumi di più basso livello, con la conseguenza di un elevato rischio di avvitamento della situazione socio-economica dell'Isola, aggravata per di più dalla mancanza di margini di manovra della leva fiscale per compensare gli svantaggi dell'insularità e per promuovere gli investimenti, così come previsto dai Trattati europei, non potendosi ridurre l'osservanza dell'ordinamento comunitario ai soli vincoli di finanza pubblica.

In tal senso, l'art. 38 dello Statuto non è destinato a perequare la finanza ordinaria, bensì al superamento degli squilibri interregionali e, pertanto, per assumere la funzione di strumento straordinario di sviluppo, analogamente alle "*risorse aggiuntive per interventi speciali*" di cui all'art. 119 Cost., si rende necessario configurare un diverso meccanismo di commisurazione del contributo di solidarietà nazionale, tramite un'interpretazione evolutiva dello stesso.

La perequazione, per altro, non è solo di tipo finanziario ma anche di tipo infrastrutturale, così come previsto dall'art. 22 della legge delega n. 42/ 2009.



Sulla complessa questione dell'attuazione della perequazione infrastrutturale alle Regioni é intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/2012 la quale ha statuito che non trovano diretta ed immediata applicazione nella Regione Siciliana le norme di cui al decreto legislativo 88/2011 che detta disposizione in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali secondo l'art. 119 della Carta Costituzionale, ribadendo che le procedure per l'attuazione di quei principi che sono propri del federalismo fiscale non possono risultare in contrasto con le prerogative statutarie.

E' necessario inoltre ribadire che I finanziamenti dei fondi strutturali europei non possono sostituirsi alla spesa nazionale di uno Stato membro.

Infatti, in base alle disposizioni dei Trattati la Commissione si accorda con ogni paese in merito al livello di spesa pubblica (o equivalente) ammissibile da mantenere nel corso del periodo di programmazione, e ne verifica il rispetto alla metà (2018) e alla fine (2022) del periodo di programmazione.

Ciò risponde allo scopo di fissare obiettivi di spesa pubblica strutturale realistici, ma ambiziosi per assicurarsi che i contributi dei fondi strutturali siano realmente portatori di valore aggiunto. Di regola, la spesa annuale media in termini reali non dovrebbe essere inferiore rispetto al periodo di programmazione precedente.

Una volta ricostituito l'equilibrio finanziario, riguardo alle funzioni già trasferite, l'autonomia siciliana potrà e dovrà essere definita con il trasferimento delle funzioni statutariamente previste o delegate, a fronte di ulteriori risorse quali l'IVA all'importazione e le Accise in quanto maturate nel territorio.

Quest'ultime - anche se giuridicamente il presupposto impositivo non è stato mai modificato e rimane quello della produzione - sono oggi considerate e trattate come delle vere e proprie imposte di consumo e, coerentemente con i principi del federalismo fiscale, il gettito tributario deve essere destinato alle popolazioni che ne subiscono i costi ambientali e sanitari, come del resto previsto dalla legge n. 296/2006 all'articolo 1 commi 830-833 (retrocessione delle accise). A tal fine, in ossequio ai principi di tutela della salute e dell'ambiente ed a titolo di ristoro è prevista l'istituzione di due fondi vincolati alle predette finalità, finanziati, rispettivamente, ciascuno con la riserva di una quota del dieci per cento.



IL SEGRETARIO

RELAZIONE TECNICA

L'art. 1 attua il coordinamento finanziario della Finanza regionale siciliana con la Finanza statale estendendo con la lettera a) il criterio di riparto del maturato a tutti i tributi erariali (non riservati allo Stato) riscossi e di quelli i cui presupposti di fatto economici cui si collega o da cui sorge l'obbligazione tributaria si siano verificati nel territorio regionale, in modo di attuare il principio della devoluzione integrale del gettito ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto, ancorchè le relative entrate tributarie siano state accertate, riscosse o versate fuori dal territorio regionale.

L'aggiunta della lettera b) serve a stabilire che ai trasferimenti di funzioni ascritte costituzionalmente alla competenza Statale si deve far fronte con risorse aggiuntive pro quota a valere sui tributi statutariamente riservati allo Stato, nonché per stabilire che la perequazione e la solidarietà si attuano anche in Sicilia con le "*risorse aggiuntive per interventi speciali*" di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione.

Infine, il richiamo degli articoli 107 e 174 del TFUE (continuità territoriale Ris. Parlamento europeo del 4/2/2016-(2015/3014 RSP)) costituisce riconoscimento della condizione di insularità e delle misure compensative previste dall'Unione Europea.

L'art. 2, al comma 1, attua ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto il riparto delle basi imponibili con lo Stato stabilendo il principio della integralità del gettito derivante dai tributi il cui presupposto sia maturato nel territorio regionale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, mentre i commi 2 e 3 del presente articolo disciplinano le riserve erariali.

I commi 4, 5, 6 stabiliscono, a salvaguardia dell'equilibrio finanziario del bilancio della Regione, la clausola di neutralità finanziaria, rispettivamente: delle compartecipazioni disposte dallo Stato in favore dei diversi livelli di Governo al gettito dei tributi spettanti alla Regione; degli interventi normativi dello Stato sulle aliquote e sulle basi imponibili; delle successive modificazioni o sostituzioni dei tributi riservati alla Regione rendendo obbligatorio un contestuale coordinamento tributario e finanziario.



Viene stabilito che il concorso alla finanza pubblica della Regione siciliana avviene in relazione a esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole dell'accordo con la Regione.

L'art. 3, al comma 1, include fra le entrate spettanti alla Regione anche quelle accessorie e addizionali; al comma 2 include fra le entrate riservate alla Regione quelle relative alle sanzioni pecuniarie amministrative e penali per tutte le violazioni commesse nel territorio, in materie di competenza propria o delegata.

L'art. 4 risponde alla necessità di dare corretta e piena applicazione al principio del maturato in relazione alla capacità fiscale del territorio, a prescindere dalla sede legale e dal domicilio fiscale del contribuente nonché dal luogo di effettuazione dell'operazione contabile di versamento e riscossione e della modalità cartacea o telematica.

In tal modo, si è scelto di superare il criterio dell'elencazione dei tributi di cui alle Tabelle A), B) C) D) del D. P. R. n. 1074/1965 che hanno irrigidito il riparto e suscitato rilevanti controversie interpretative e il mantenimento di tributi soppressi o non armonizzati con l'ordinamento tributario statale e comunitario.

In particolare, il comma 1, lett. d) attua pienamente il principio del maturato per l'IVA, mentre la lettera e) riconduce alla capacità fiscale del territorio l'IVA all'importazione, potendo costituire questa componente, in quanto aggiuntiva, una delle due fonti di finanziamento delle funzioni statutariamente previste ma non trasferite.

La lettera g) attua pienamente il principio del maturato per l'IRES dando piena attuazione all'articolo 37 dello Statuto, tramite la metodologia dell'IRAP per il calcolo del valore della produzione netta, con ciò ritenendosi superati il D. lgs. n. 241/2005 e i meccanismi previsti dal decreto ministeriale attuativo.

La lettera h) stabilisce la spettanza delle accise (non solo quelle sull'energia elettrica), sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi e sui gas petroliferi raffinati ed immessi in consumo nel territorio regionale o comunque riconducibili alla capacità fiscale dello stesso, superando la controversia interpretativa di cui alla sentenza costituzionale 115/2010, potendo costituire questa entrata, in quanto aggiuntiva, la seconda delle due fonti di finanziamento delle funzioni statutariamente previste ma non trasferite.

La medesima lettera contempla la retrocessione di una ulteriore quota dal 20 al 50 per cento delle accise (legge n. 296/2006, art. 1 comma 830-833), fermo restando l'obbligo della predisposizione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia sanitaria, da parte del competente ramo assessoriale. In ossequio ai principi in



materia di tutela della salute e dell'ambiente la Regione provvede all'istituzione di fondi vincolati alle predette finalità, finanziati, rispettivamente, ciascuno con la riserva di una quota del dieci per cento.

L'art. 5 disciplina gli oneri dei rimborsi fiscali dei tributi.

L'art. 6, al comma 1, disciplina l'efficacia delle leggi tributarie dello Stato nell'ordinamento regionale; al comma 2, ribadisce la potestà legislativa in materia tributaria della Regione siciliana che viene resa effettiva dal comma 3, attributivo della potestà di istituire misure di fiscalità di vantaggio. Questa può essere funzionale ad un duplice obiettivo:

- allo sviluppo di imprese già esistenti;
- all'attrazione di nuovi investimenti nel territorio.

Inoltre, può essere declinata a seconda che si vogliano attuare politiche di detassazione di lunga o di breve durata.

La scelta fra le due alternative è condizionata dall'art. 87 del Trattato CEE a tutela della libera concorrenza. In particolare, la Corte di Giustizia Europea (CGCE), nel dichiarare l'illegittimità di diversi provvedimenti sottoposti al suo giudizio, ha enunciato tre condizioni che delimitano il margine di operatività della fiscalità di sviluppo.

In particolare, l'intervento agevolativo non deve dar luogo a profili di illegittimità per selettività territoriale, deve provenire da un governo dotato di ampia autonomia prevista in Costituzione e le minori entrate conseguenti all'agevolazione non devono essere successivamente compensate da un livello sovraordinato di governo.

L'art. 7 costituisce il riconoscimento del ruolo della Regione nella partecipazione alla lotta all'evasione tramite la definizione delle strategie con apposita intesa, mettendo a disposizione dello Stato le proprie banche dati, nonché sancisce il diritto di accesso all'anagrafe tributaria e all'ostensione delle informazioni finanziarie rilevanti contenute nelle banche dati in materia tributaria e finanziaria dello Stato.

Per quanto concerne la funzione dell'accertamento e la riscossione dei tributi propri la Regione riconoscendo che tali attività non sono svolte a titolo non oneroso, in quanto cointeressata al più efficiente espletamento delle medesime anche in materia di tributi erariali non riservati allo Stato, partecipa alla definizione delle strategie e degli obiettivi da trasfondere negli accordi operativi con le Agenzie fiscali, previa Intesa col Ministro dell'Economia e delle Finanze.



L'art. 8 reca l'interpretazione evolutiva dell'articolo 38 - che non costituisce uno strumento di perequazione della finanza ordinaria - tramite la definizione di un meccanismo triennale, per esigenze di programmazione finanziaria, di determinazione del contributo di solidarietà che tenga conto dell'intervento dello Stato negli investimenti in modo parametrato alla popolazione ed alla situazione infrastrutturale isolana.

La norma di attuazione è in aggiunta dei contenuti del 5° comma dell'art. 119 della Costituzione.

Da anni, la Regione siciliana, ingiustificatamente, ha ricevuto dallo Stato trasferimenti finanziari sia di parte corrente sia in conto capitale per investimenti inferiori agli importi legislativamente e costituzionalmente dovuti.

I dati dei Conti Pubblici Territoriali, pubblicati dall'Agenzia per la Coesione territoriale, evidenziano che, nel periodo 2000-2014, la quota di spesa corrente ed in conto capitale nell'area centro-settentrionale risulta più che proporzionale alla quota della popolazione residente in quei territori, al contrario di quanto è avvenuto nelle regioni del Mezzogiorno.

Lo Stato ha così erogato le risorse finanziarie favorendo quelle centro-settentrionali a danno di quelle meridionali.

In particolare, la Sicilia risulta la regione d'Italia che ha subito - nel periodo - la maggiore penalizzazione (unitamente alla Campania ed alla Puglia) di trasferimenti di spesa pubblica corrente rispetto alla popolazione.

La Regione risulta penalizzata dal mancato trasferimento delle somme dovute dallo Stato più marcatamente nella spesa per gli interventi sulle reti e per le politiche sociali, oltre che per i servizi generali, la mobilità e la sanità.

Ma la Sicilia, ed il Mezzogiorno, subisce da anni una penalizzazione ancor maggiore per quanto attiene al trasferimento delle risorse ordinarie dello Stato per investimenti.

La relazione annuale CPT 2017 (alle pagg. 43 e seguenti) evidenzia il graduale disimpegno dello Stato nel trasferire alle Regioni del Mezzogiorno le risorse ordinarie per gli investimenti.

Risulta infatti che nel triennio 2013/2015 su 691 euro di spesa in conto capitale che la Pubblica Amministrazione effettua per un singolo cittadino meridionale, solo 239 euro proviene dai fondi ordinari dello Stato; al Centro-Nord il rapporto è ribaltato ed il trasferimento dello Stato è di 508 euro.



Il disimpegno della spesa nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno è confermato dal peso percentuale sul PIL dal 1951 al 2015 della spesa per gli interventi nazionali finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno : da una incidenza sul PIL nazionale del 68% negli anni 1951/1960 si è arrivati allo 0,15% negli anni 2011/2015 con una riduzione del 77,94% .

Al mancato rispetto del principio costituzionale della equità, lo Stato , pur se molto tardivamente, ha cercato di rispondere con la reintroduzione nella Legge n. 18/2017 di principi per il riequilibrio territoriale.

A decorrere dalla legge di bilancio 2019, lo Stato dovrà destinare alle Regioni del Mezzogiorno un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento.

La norma di attuazione inoltre considera, in attesa che si definisca per la Sicilia la condizione di insularità di cui all'art. 174 TFUE ed alla risoluzione del Parlamento Europeo del 4 febbraio 2016 , che la Sicilia non ha ancora potuto ottenere il riconoscimento dei costi indotti dalla insularità previsti dall'art. 27 della legge 42/2009.

Infine, per quanto concerne la perequazione infrastrutturale, si fa presente che l'addizionalità è uno dei principi alla base del funzionamento dei Fondi strutturali e di investimento europei. Esso stabilisce che i contributi erogati attraverso i Fondi non devono sostituire la spesa pubblica o gli investimenti strutturali equivalenti di uno Stato membro nelle regioni interessate da questo principio. In altre parole, le dotazioni finanziarie dei Fondi strutturali e di investimento non dovrebbero condurre a una riduzione degli investimenti strutturali nazionali in quelle regioni, ma dovrebbero rappresentare un'aggiunta alla spesa pubblica.

L'art.9 reca la facoltà della Regione di istituire ed autorizzare nel territorio due case da gioco in comuni che siano riconosciuti, rispettivamente, ad alta vocazione turistica o città d'arte.

Al riguardo si fa presente che, In Italia, sono attualmente in funzione quattro case da gioco San Remo, Campione d'Italia, Venezia e Saint-Vincent.

Le deroghe alla punibilità del gioco d'azzardo, seppure disposte in assenza di precise norme istitutive delle stesse, sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale (sent. n.152 del 1985) perché giustificate "dalla necessità di disincentivare l'afflusso di cittadini italiani a case di gioco aperte in Stati confinanti nelle zone prossime alla frontiera" nonché "di sovvenire alle finanze di Comuni o Regioni ritenuti dal legisla-



tore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico" e infine "dalla situazione di dissesto finanziario".

E' di tutta evidenza come tali ragioni si attaglino perfettamente alle Regioni del sud quali Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ove è necessario contrastare l'attrazione esercitata dai vicini casinò di Malta, Tunisia e della Croazia creando un polo alternativo nell'area mediterranea al fine anche di dirottare flussi turistici nelle predette Regioni. Tanto più ove si pensi che le case da gioco attualmente esistenti nel territorio italiano sono tutte ubicate nell'area settentrionale del paese.

La possibilità di istituirne due nel territorio siciliano sarebbe di grande beneficio non soltanto per lo sviluppo del settore turistico-culturale della Sicilia, ma in generale per un vantaggio economico indotto agli altri comparti produttivi.

L' art. 10 reca l'abolizione del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e del D. Lgs. 3 novembre 2005 n. 241 contestualmente all'entrata in vigore delle nuove norme di attuazione.



IL SEGRETARIO

Schema di Norme di attuazione

ART. 1

1. La Regione siciliana provvede al proprio fabbisogno finanziario mediante le entrate derivanti:

- a) dai tributi erariali riscossi e di quelli i cui presupposti economici, cui si collega o da cui sorge l'obbligazione tributaria, si siano verificati nel territorio della Regione ancorchè le relative entrate tributarie siano state accertate, riscosse o versate fuori dal territorio regionale;
- b) dai tributi dalla stessa istituiti;
- c) da tributi statutariamente riservati allo Stato, in quota devoluti alla Regione, in dipendenza di trasferimenti di funzioni ascritte costituzionalmente alla competenza Statale, nonché per il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, in dipendenza di accertati livelli di reddito procapite inferiori alla media nazionale, e per l'attuazione delle finalità previste dagli articoli 107 e 174 del TFUE.
- d) dai propri beni demaniali e patrimoniali e dall'attività amministrativa di competenza.

ART. 2

1. Ai sensi dell'art. 36, primo comma dello Statuto, la Regione siciliana acquisisce al proprio bilancio l'intero gettito derivante dai tributi da essa direttamente istituiti e quello derivante da tutti i tributi erariali, già istituiti o che saranno istituiti con leggi dello Stato, comunque denominati ed a prescindere dalla classificazione amministrativa o di bilancio, riscossi o i cui presupposti economici, cui si collega o da cui sorge l'obbligazione tributaria, si siano verificati nel territorio della Regione ancorchè le relative entrate tributarie siano state accertate, riscosse o versate fuori dal territorio regionale.



2. Qualora intervengano eventi eccezionali ed imprevedibili, sono riservate allo Stato le entrate derivanti dall'istituzione di nuovi tributi, non sostitutivi di altri, il cui gettito è destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti, derivanti dagli eventi anzidetti, tassativamente indicate nelle leggi medesime.

Tutte le disposizioni legislative concernenti il contributo della Regione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, equilibrio di bilancio e risanamento finanziario dello Stato devono essere preventivamente concordate con il Governo della Regione, attraverso intese bilaterali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano di avere applicazione per la Regione siciliana le riserve all'erario statale già disposte con leggi entrate in vigore anteriormente.

4. L'attribuzione ad altri livelli di governo, previsti dall'articolo 114 Cost., del gettito o di quote del gettito di tributi spettanti alla Regione siciliana non può comportare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e potrà essere disposto esclusivamente nel rispetto del necessario equilibrio dei conti pubblici e dei rapporti finanziari fra i vari livelli di governo, da realizzarsi anche attraverso meccanismi di compensazione e riequilibrio finanziario, finalizzati alla copertura dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza.

5. Le norme statali che dispongono riduzioni di aliquote, di agevolazioni fiscali, revisione degli scaglioni, del sistema di deduzioni e detrazioni dell'imposta o della no tax area, modificando la base imponibile e il gettito dei cespiti tributari spettanti alla Regione, devono prevedere misure compensative del minor gettito conseguente al bilancio regionale.

6. Le disposizioni di legge che istituiscono nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti ovvero che le modifichino in tutto o in parte, sono contestualmente coordinate con le norme dello Statuto regionale, nel rispetto del principio di equilibrio del bilancio della Regione.



ART. 3

1. Le entrate spettanti alla Regione comprendono, altresì, tutte quelle ad esse accessorie, comunque denominate ed, in particolare, le addizionali, le maggiorazioni e gli interessi di mora per mancato o ritardato pagamento, le pene pecuniarie, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

2. Spettano alla Regione siciliana le entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali per tutte le violazioni commesse nel territorio della Regione ed in relazione a materie in cui la Regione esercita competenze amministrative proprie o delegate a prescindere dall'organo accertatore o irrogatore.

ART. 4

1. In attuazione del disposto dell'art. 2, comma 1, in particolare, sono ricomprese tra le entrate spettanti alla Regione siciliana:

a) le ritenute alla fonte a titolo di acconto o d'imposta effettuate sui compensi, i valori e le altre somme, comunque denominati e sotto qualsiasi forma corrisposti a dipendenti od a terzi percipienti nell'ambito della Regione dai soggetti che hanno la sede legale o la amministrazione centrale fuori del territorio regionale, ivi comprese le ritenute operate dallo Stato e dagli altri enti pubblici a carattere nazionale sulle somme dagli stessi corrisposti nel territorio della Regione;

b) le imposte sostitutive dei tributi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 2;

c) le entrate per versamenti diretti conseguite da incaricati della riscossione operanti fuori dal territorio della Regione siciliana qualora il relativo presupposto economico, cui si collega o da cui deriva il sorgere dell'obbligazione tributaria, si sia verificato nel territorio regionale;

d) l'imposta sul valore aggiunto relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito della Regione siciliana, anche con modalità telematiche, da imprese che hanno il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale;

e) i proventi doganali e l'IVA all'importazione afferente al territorio regionale;

f) i proventi derivanti dalle attività di giuoco svolte in Sicilia;



g) la quota dell'IRES relativa al reddito prodotto nell'ambito del territorio regionale dalle persone giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale ma che in esso hanno stabilimenti, impianti e attività imprenditoriali o che spostano la sede legale nel territorio regionale. Ai fini della determinazione della quota, anche in caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 117 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la quota relativa dell'imposta è determinata con la stessa metodologia di determinazione del valore della produzione netta dell'IRAP, con revisione annuale o biennale.

h) le accise sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi e sui gas petroliferi raffinati ed immessi in consumo nel territorio regionale e la quota dal 20 al 50 per cento del raffinato afferente alla capacità fiscale del territorio regionale, di cui una quota pari al 10 per cento è destinata ad un fondo per le opere di bonifica ambientale delle aree di produzione e una quota pari al 10 per cento è destinata ad un fondo per la riduzione del prezzo del carburante in favore dei cittadini residenti nel territorio..

ART. 5

Gli oneri derivanti da rimborsi di tributi gravano rispettivamente sullo Stato o sulla Regione siciliana in ragione dell'avvenuta percezione del tributo che si rimborsa o di quote del medesimo.

ART. 6

1. Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.
2. Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato, la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.
3. Nell'ambito del proprio territorio, la Regione può introdurre misure di fiscalità di sviluppo strutturale con riguardo ai tributi dalla stessa istituiti nonché a quelli erariali ad essa spettanti, in favore delle persone fisiche e giuridiche.
4. Restano escluse le misure strutturali che prevedano meccanismi di compensazione delle minori entrate a carico dello Stato o di altre Regioni.



ART. 7

1. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
2. A tal fine, l'Organo di Governo della Regione ha facoltà di segnalare agli uffici finanziari dello Stato nella Regione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
3. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
4. La Regione, previa intesa col Ministro dell'Economia e delle Finanze, può affidare alle Agenzie fiscali l'accertamento e la riscossione di propri tributi. La predetta intesa definisce i necessari indirizzi e gli obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali.
5. Con separata intesa, sono definite le modalità che assicurano l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria e il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.
6. E' fatto salvo il diritto della Regione all'ostensione delle informazioni rilevanti detenute dallo Stato.

ART. 8

Le somme dovute dallo Stato alla Regione per il contributo annuale di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto, ai fini della programmazione finanziaria, viene determinato ogni tre anni dallo Stato previa intesa con la Regione, tenuto conto del minore ammontare dei trasferimenti ordinari per spese di investimento rispetto alla media nazionale pro-capite delle Regioni, in modo da assicurare alla Regione siciliana le risorse finanziarie adeguate per il progressivo e continuativo superamento degli squilibri interregionali ed, altresì, per il ristoro



dei costi derivanti dalla condizione di insularità, da destinare alla copertura delle spese per investimenti in opere infrastrutturali e nell'innovazione tecnologica. La perequazione infrastrutturale costituisce parametro delle spese di investimento dello Stato nel territorio regionale in piena attuazione del principio di addizionalità dei fondi strutturali europei.

ART.9

Al fine di garantire al settore turistico e culturale isolano condizioni analoghe a quelle di altre Regioni e di altri Stati membri dell'Unione europea, la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di antimafia, con legge regionale, può istituire ed autorizzare nel territorio l'apertura di due case da gioco, rispettivamente, in comuni ad alta vocazione turistica o che siano città d'arte.

ART. 10

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Dalla stessa data cessano di avere effetto il D.P.R. 26 luglio 1965, n 1074 e il decreto legislativo 3 novembre 2005 n.241.
3. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 265 del 18 luglio 2018.

“Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, articolo 70 – Interventi di competenza regionale per il riconoscimento della condizione di insularità a livello comunitario”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed, in particolare, l'art.174;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità (2015/2014 RSP);

VISTO l'articolo 70 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, concernente:

'Interventi di competenza regionale per il riconoscimento della condizione di insularità a livello comunitario';

VISTA la nota prot. n.3526/A.01 del 18 luglio 2018 e atti acclusi (Allegato





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

“A”), con la quale l'Assessore regionale per l'economia, in sostituzione della precedente nota prot.n. 3252 A.01 del 4 luglio 2018, trasmette la relazione, opportunamente integrata, inerente a : 'L.R. 8 maggio 2018, n. 8 – articolo 70 – Interventi di competenza regionale per il riconoscimento della condizione di insularità a livello comunitario' i cui contenuti si intendono integralmente richiamati;

CONSIDERATO che nella citata relazione, di cui alla nota prot. n.3526/2018, l'Assessore regionale per l'Economia indica le richieste da sottoporre al Governo nazionale, al fine di ottenere per il territorio regionale l'implementazione dei regimi speciali, in analogia a quanto già previsto nell'ordinamento comunitario per le Regioni ultraperiferiche degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) precisando, in particolare, che l'attivazione delle superiori richieste nei confronti del Governo nazionale, effettuata d'intesa con la Regione Siciliana la puntuale individuazione dei costi dell'insularità, è volta a sostenere le istanze della Sicilia quale regione insulare presso le istituzioni dell'Unione Europea, affinché sia data piena ed integrale applicazione alla coesione territoriale attraverso la definizione di politiche organiche rivolte alle realtà insulari;

RITENUTO di attivare, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, della citata legge regionale n. 8/2018, l'iniziativa nei confronti del Governo nazionale, volta alla definizione delle necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione Europea, al fine di ottenere per il territorio regionale l'implementazione dei regimi speciali, in analogia con quanto già previsto nell'Ordinamento comunitario per le Regioni ultraperiferiche degli





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 174 del TFUE;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di attivare, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, l'iniziativa nei confronti del Governo nazionale, volta alla definizione delle necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione Europea, al fine di ottenere per il territorio regionale l'implementazione dei regimi speciali, in analogia con quanto già previsto nell'Ordinamento comunitario per le Regioni ultraperiferiche degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 174 del TFUE, in conformità alla proposta di cui alla nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 3526/A.01 del 18 luglio 2018 e relativi atti acclusi, allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

AM/ER

**"NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI
ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI, DEI CONTI GIUDIZIALI E DEI CONTROLLI"**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 445, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante 'Approvazione dello statuto della Regione siciliana', e, in particolare, l'articolo 14, lett.g) e 17, lett. h) ed i);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e, in particolare l'articolo 32;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 43 del citato R.D.lgs. 15 maggio 1946, n.455;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri _____

Emana

il seguente decreto legislativo

CAPO I

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI

Art. 1

(Normativa applicabile)

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni si applicano nella Regione siciliana con le modalità di cui alle presenti norme di attuazione.

2. Con legge regionale sono disciplinati il bilancio gestionale e le variazioni di bilancio.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, per la gestione dei titoli di spesa e per la registrazione delle entrate di pertinenza regionale e la loro contabilizzazione, la Regione applica le disposizioni del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni del R.D. 23 maggio 1924, n.827 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato.

Art. 2

(Cassiere)

1. La Regione siciliana si avvale di un Cassiere a cui il servizio è affidato mediante esperimento di una gara ad evidenza pubblica. L'erogazione del servizio è disciplinata da apposita convenzione, secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale.

2. La Ragioneria Generale della Regione cura la vigilanza sulla gestione del servizio di cassa.

Art. 3

(Documenti di entrata e pagamento della spesa)

1. A fronte dei versamenti ricevuti, il cassiere rilascia documenti di entrata, quietanze o ricevute di versamento, che hanno potere liberatorio per l'importo indicato sugli stessi, per i versamenti affluiti all'erario regionale a qualsiasi titolo.
2. I documenti di entrata, previo riscontro con le distinte di versamento, ove presenti, sono firmati dal cassiere e consegnati o spediti agli interessati nonché trasmessi alla Regione siciliana per gli eventuali adempimenti connessi alla regolarizzazione.
3. La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di credito a favore di funzionari delegati, nei casi previsti dall'art.13 della legge regionale 8 luglio 1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate.

CAPO II

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 4

(Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la Regione siciliana istituisce, con legge, il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio.
2. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'integrazione tra controlli interni ed esterni, il Collegio esercita le sue funzioni in conformità alla natura collaborativa del controllo sulla gestione, nell'ambito delle necessarie forme di coordinamento e collaborazione con le sezioni regionali della Corte dei Conti.
3. La legge regionale disciplina, altresì, l'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti, determina i compensi dei componenti il Collegio ed eventuali norme integrative sulle funzioni e competenze.

Art. 5

(Composizione del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed composto da tre membri, che non possono essere confermati, scelti da un elenco regionale i cui iscritti devono:
 - a) essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti;
 - b) possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali;
 - c) avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Nella legge di cui al precedente art. 4, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in misura pari a tre volte gli eligendi, tra i quali saranno scelti o eletti i componenti del Collegio dei revisori.

CAPO III

CONTI GIUDIZIALI

Art. 6

(Modalità di trasmissione dei conti giudiziali)

1. Ai fini dell'attuazione degli artt. 137, 138, 139, 140, del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, ed in base all'art. 178 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), sono individuati quali agenti contabili della Regione siciliana:

- a) cassiere
- b) economo
- c) concessionario della riscossione
- d) gestore buoni pasto
- e) gestore buoni carburante
- f) gestore delle partecipazioni azionarie
- g) altre figure individuate dalle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato.

2. Con regolamento regionale è stabilita la disciplina attuativa, nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato.

CAPO IV

NORME SUI CONTROLLI

Art. 7

(Modifiche del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal d.lgs. 18 giugno 1999 n. 200)

1. L'articolo 2, comma 1 punto 2) del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200, è sostituito come segue:

"2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie".

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALE

Art. 8

(Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario)

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il ripianamento del maggior disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui reimputati in sede di riaccertamento straordinario, non potrà essere ripianato oltre il limite massimo di dieci esercizi.
2. L'efficacia del presente articolo è condizionata al parere favorevole della Corte di Conti, Sezioni Riunite Centrali, in sede consultiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.